SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

SOMMARIO

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Università di Palermo

CIRCOLARI

Ministero della salute

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'INTERNO

200º Aggiornamento del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

02A09800

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alla campagna referendaria per il *referendum* regionale confermativo sulla legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, recante: «Disciplina della forma di governo della regione, dell'elezione del consiglio regionale, nonché dei *referendum* regionali e dell'iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, dello Statuto», indetto nella regione Friuli-Venezia Giulia, per il 29 settembre 2002.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»:

a) visto lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e modificato con legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e in particolare l'art. 12, commi 4 e 5;

b) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Norme sul *referendum* confermativo previsto dall'art. 12, commi 4 e 5, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia»;

c) visto il decreto n. 0225 del presidente della regione Friuli-Venezia Giulia con il quale in data 29 luglio 2002 è stato indetto per il giorno 29 settembre 2002 il *referendum* confermativo sulla legge regionale recante «Disciplina della forma di governo della Regione, dell'elezione del consiglio regionale, nonché dei *referendum* regionali e dell'iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, dello statuto»;

d) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

e) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;

f) consultata nella seduta del 1º agosto 2002, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria regionale indetta nella regione Friuli-Venezia Giulia per il 29 settembre 2002 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata esclusivamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento del *referendum* regionale confermativo.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura eguale tra i favorevoli ed i contrari al relativo quesito. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

Art. 2.

Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna referendaria nella regione Friuli-Venezia Giulia.

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della regione Friuli-Venezia Giulia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri del *referendum* di cui all'art. 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto per il *referendum*. Essa si realizza mediante le tribune disposte dalla commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all'art. 5. Ai programmi di comunicazione politica sui temi del *referendum* non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del *referendum* di cui all'art. 4, commi 3 e 10,

della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 6;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nella regione Friuli-Venezia Giulia non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario.

Art. 3.

Soggetti politici legittimati alle trasmissioni

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del *referendum* possono prendere parte:

a) il comitato promotore del quesito referendario;

b) le forze politiche rappresentate nel consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *b),* presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

d) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza regionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *e),* che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera *d),* devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro lo stesso termine essi chiedono al comitato regionale per le comunicazioni della regione Friuli-Venezia Giulia di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario. Il comitato, entro i cinque giorni successivi alla richiesta, valuta la rilevanza regionale dei soggetti richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

Art. 4.

Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione

1. A partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nella regione Friuli-Venezia Giulia una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano il quesito referendario, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. La scheda televisiva e quella radiofonica sono trasmesse alla commissione.

Art. 5.

Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica

1. In riferimento al *referendum* del 29 settembre 2002, la RAI organizza e trasmette nella regione Friuli-Venezia Giulia tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'art. 3, comma 1, con le seguenti modalità:

a) il comitato promotore di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a),* è invitato dalla RAI a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono invitate dalla RAI a prendere parte alle tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato se sono favorevoli o contrarie al quesito referendario;

c) la RAI individua quali tra i comitati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d),* possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

2. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 28 e domenica 29 settembre 2002.

3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 6.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento. Nella richiesta, rivolta alla RAI entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d),* dichiarano che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza regionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2, la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute la RAI può altresì stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso alla commissione e alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

Art. 7.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda il tema oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento sul quesito referendario ai conduttori o alla testata.

Art. 8.

Programmi dell'accesso

1. La programmazione dell'accesso regionale nella regione Friuli-Venezia Giulia è soggetta per il periodo di vigenza del presente provvedimento, alla disciplina di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d).*

Art. 9.

Comunicazioni e consultazione alla commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla commissione.

2. Il presidente della commissione, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

Art. 10.

Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI

1. Il consiglio di amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Art. 11.

Pubblicità del provvedimento

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il presidente: PETRUCCIOLI

02A10316

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della regione Veneto colpito da eccezionali eventi atmosferici dal 2 al 5 maggio 2002, dal 23 al 27 maggio 2002 e dal 23 giugno al 25 giugno 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che le eccezionali ondate di maltempo dei giorni dal 2 al 5 maggio 2002, dal 23 al 27 maggio 2002 e dal 23 giugno al 25 giugno 2002 hanno causato ingenti danni alle infrastrutture pubbliche, alle private abitazioni ed attività produttive nonché alla rete idrografica regionale;

Vista la nota n. 1117/20-2/Gab in data 11 maggio 2002 dell'ufficio territoriale del Governo di Belluno;

Vista la nota n. 3362 del 7 giugno 2002 della Comunità montana dell'Alpago in provincia di Belluno;

Vista la nota n. 32752/pre del 10 giugno 2002 della provincia di Belluno;

Vista la nota n. 1347/GAB del 13 giugno 2002 dell'ufficio territoriale del Governo di Belluno;

Vista la nota n. 1141/EMER del 12 luglio 2002, con la quale il Presidente della regione Veneto, ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ai predetti eventi atmosferici;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate ed interruzioni di importanti collegamenti viari e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 luglio 2003, lo stato di emergenza nel territorio della regione Veneto in relazione agli eventi atmosferici dal 2 al 5 maggio 2002, dal 23 al 27 maggio 2002 e dal 23 giugno al 25 giugno 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A10271

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2002.

Dichiarazione di «grande evento» nel territorio della città di Palermo in occassione dell'incontro internazionale per la pace del 1º, 2 e 3 settembre 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Considerato che la città di Palermo è stata prescelta quale sede dell'incontro internazionale della pace che si terrà nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2002;

Considerato che la manifestazione in questione assume rilevanza mondiale;

Considerato altresì, che lo svolgimento del predetto «grande evento» raccoglie l'eredità dello storico incontro avvenuto ad Assisi e convocato dal Santo Padre nel 1986;

Considerato inoltre, che l'incontro internazionale della pace — organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio in collaborazione con l'Arcidiocesi di Palermo — costituisce un'occasione di confronto religioso e culturale attinente alla delicata tematica della pace;

Ritenuto che il luogo prescelto a sede del convegno in esame — crocevia delle religioni abramitiche — unitamente ai temi trattati ed ai numerosi rappresentanti delle chiese cattolica, ortodossa, protestante, evangelica, islamica, delle Comunità cristiane e delle grandi religioni mondiali quali ebraismo, islam, buddismo, induismo, sikhismo fino a giungere ad alcuni importanti rappresentanti della politica e della cultura mon-

diale, rappresenti un'occasione unica e di grande rilevanza nazionale ed internazionale anche per l'individuazione di nuove vie di dialogo e di impegno comune per la pace;

Atteso che la celebrazione del predetto «grande evento» renderà necessaria — con particolare riferimento agli aspetti logistici, organizzativi e di sicurezza — adozione di misure straordinarie ed urgenti consentite unicamente dall'esercizio di poteri in deroga alla vigente normativa;

Ritenuta quindi, l'imprescindibile esigenza di attuare tutti gli interventi straordinari necessari per il perseguimento delle suddette finalità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è dichiarato «grande evento» l'incontro internazionale per la pace che si terrà il 1º, 2 e 3 settembre 2002 nella città di Palermo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 2 agosto 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A10272

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 2002.

Primi interventi di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi atmosferici dei giorni 20 e 21 ottobre 2001 nei territori delle provincie di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Arezzo e Firenze. (Ordinanza n. 3236).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, della legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2001, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle provincie di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, colpiti da eccezionale eventi atmosferici verificatisi il 20 e 21 ottobre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002 di integrazione del citato stato di emergenza ad altre province e comuni della regione Toscana colpiti dal medesimo evento atmosferico;

Vista la nota dell'assessore all'ambiente e tutela del territorio della regione Toscana del 13 dicembre 2001, inerente alla qualificazione definitiva dei danni stimati in circa 37,7 milioni di euro;

Vista la nota del comune di Pontedera del 13 dicembre 2001, con la quale è stato indicato un fabbisogno complessivo i € 12.812.342,82 al fine di provvedere al ripristino dei versanti, del reticolo idraulico, dei servizi pubblici, degli edifici pubblici e privati ed infrastrutture danneggiate dall'evento sopra descritto;

Considerata l'esigua disponibilità delle risorse finanziarie accertate sul fondo per la protezione civile a copertura del fabbisogno complessivo richiesto a ristoro dei danni stimati;

Ritenuto quindi, necessario disporre le prime necessarie misure straordinarie volte a consentire il superamento dello stato di emergenza nell'area territoriale di Pontedera maggiormente incisa dall'evento atmosferico di eccezionale proporzione che ha danneggiato una vasta zona della regione Toscana;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Toscana, d'intesa con il comune di Pontedera, provvede ad adottare tutte le iniziative necessarie per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, per eliminare le situazioni di pericolo ancora esistenti e per favorire il ritorno alle normative alle normali condizioni di vita nel territorio del comune di Pontedera anche integrando le iniziative precedentemente poste in essere.

2. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connesse all'attuazione degli interventi, la regione si avvale dei propri uffici competenti e di quelli del comune di Pontedera, nel rispetto delle competenze dei cui alla vigente normativa.

3. Al fine di assicurare interventi a favore dei privati proprietari di unità abitative distrutte gravemente danneggiate e per favorire la ripresa delle attività produttive, la regione Toscana è autorizzata a corrispondere contributi con le modalità previste dagli articoli 4 e 4-*bis*, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

4. I contributi sono corrisposti nel limite delle disponibilità di cui all'art. 3 e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dai sopracitati articoli 4 e 4-*bis* della legge n. 365/2000, applicandosi, altresì, quanto previsto dall'art. 23-*sexies*, comma 4, della legge 30 marzo 1998, n. 61.

5. Entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la regione Toscana, d'intesa con il comune di Pontedera e nei limiti delle risorse stanziate

dalla presente ordinanza di cui al successivo art. 3, predispone un apposito programma di utilizzo delle risorse con il quale vengono individuati gli interventi di ripristino in condizioni di sicurezza e per la riduzione del rischio delle infrastrutture e degli edifici pubblici e privati. Tale programma deve contemplare il rimborso al comune di Pontedera delle spese per lavori già effettuati per il ripristino degli edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiate, per lo sgombero delle macerie e per il relativo smaltimento nonché i contributi previsti dai precedenti commi 3 e 4. Nel programma potranno altresì essere ricompresi e individuati ulteriori interventi urgenti con oneri a carico dell'amministrazione regionale, provinciale e locale.

6. Il programma individua gli interventi e indifferibili realizzabili con le risorse di cui al successivo art. 3, ed è sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile. Il piano è esecutivo successivamente a tale presa d'atto.

7. Gli interventi ricompresi nel programma di cui al precedente comma 5 sono dichiarati urgenti ed indifferibili, e per la loro realizzazione si applicano le procedure di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

Art. 2.

1. Ai nuclei familiari la cui abitazione principale abitata sia stata distrutta totalmente o in parte, così come risultante da perizia giurata rilasciata da professionisti regolarmente iscritto all'albo, ovvero sia stata oggetto di ordinanza sindacale del comune di Pontedera di sgombero per inagibilità totale o parziale a seguito degli eventi calamitosi di cui in premessa, è concesso, per la durata massima di dodici mesi, un contributo per autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e comunque nel limite di € 100,00 per ogni componente abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00.

2. Nei confronti dei soggetti proprietari di immobili, sede di attività produttive che a seguito degli eventi calamitosi nel territorio del comune di Pontedera, di cui al precedente art.1, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 31 dicembre 2002, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non si dà luogo a rimborso.

3. Nei confronti delle persone fisiche, società ed enti, che alla data degli eventi calamitosi nel comune di Pontedera hanno il domicilio o la residenza nel comune di Pontedera, ed in cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi fino al 31 dicembre 2002 i termini relativi ai versamenti di entrata aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed enti pubblici anche locali. Per i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si provvede ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancaria o assicurative di cui all'art. 219, comma 1, n. 4, del codice civile.

5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perchè inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile al fine dell'I.R.P.E.F., dell'I.R.P.E.G. e dell'I.C.I. sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. Non si dà luogo al rimborso delle imposte già pagate.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo si provvede a carichi del Fondo della protezione civile.

Art. 3.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con priorità per quelli che rivestono natura di somma urgenza, è disposto un contributo in favore della regione Toscana di 2,8 milioni di euro a valere sugli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 13.2.1.3 del centro di responsabilità n. 13 «protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Per il rimborso dovuto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, alle organizzazioni di volontariato debitamente autorizzate ed impiegate nelle operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione del comune di Pontedera colpito dal citato evento, compresi gli oneri per i datori di lavoro, provvede la regione Toscana a valere sulle risorse di cui al precedente comma.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza; pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgenti, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BERLUSCONI

02A10339

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 30 aprile 2002.

Conferma degli organi collegiali, art. 18, legge n. 448/2001.

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 2 ottobre 2000 di riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, con il quale l'on. Franco Frattini è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2001, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale è stato disposto che, ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico ed ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale;

Ritenuta la necessità di individuare gli organismi collegiali di carattere tecnico ed ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Dipartimento della funzione pubblica;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono individuati per le attività istituzionali affidate al Dipartimento della funzione pubblica i seguenti organismi collegiali a carattere tecnico ed ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale:

Commissione Ripam, prevista dall'art. 4 dell'intesa di programma del 7 dicembre 1990;

Commissione per la garanzia delle informazioni statistiche, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Collegio dei docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione, previsto dall'art. 12 della delibera organizzativa della Scuola, adottata in data 9 dicembre 1999;

Comitato operativo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;

Comitato tecnico-scientifico, previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, per la promozione, selezione e coordinamento dei progetti, nonché per il controllo dell'attuazione e la verifica dei risultati dei «Progetti finalizzati»;

Nuclei di valutazione, per la valutazione degli stati di avanzamento dei «Progetti finalizzati», previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, ed istituiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica;

Comitato guida del progetto di gestione del cambiamento e reingegnerizzazione dei processi di servizio denominato «Cambia P.A.» istituito con decreto del Ministro per la funzione pubblica 11 febbraio 1999;

Organismo di coordinamento dei comitati di settore in materia di contrattazione collettiva (art. 46, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001);

Osservatorio sui trattamenti economici complessivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, istituito con decreto del Ministro per la funzione pubblica 23 luglio 1999;

Commissione per lo studio della disciplina sul trattamento dei dati personali, istituita con decreto del Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza del 9 novembre 2001;

Commissione per la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina delle autorità indipendenti e delle agenzie di settore, istituita con decreto del Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza del 16 aprile 2002;

Commissione tecnica con funzioni di «Osservatorio sull'evoluzione delle fonti in materia di lavoro pubblico» istituita con decreto del Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza 21 gennaio 2002;

Comitato tecnico-scientifico per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, previsto dall'art. 7,

comma 2, del decreto legislativo n. 286/1999, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2001;

Comitato di indirizzo per la guida strategica della sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione, istituito con decreto del Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza 13 novembre 2001;

Consulta per la semplificazione presso il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituita con decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 11 marzo 2002;

Comitato dei Garanti previsto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 165/2001.

Roma, 30 aprile 2002

Il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

02A10276

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 maggio 2002.

Rata di ammortamento mutui in materia sanitaria-scadenza 30 giugno 2002. Decreto ministeriale n. 04 del 14 maggio 2002 d'impegno e di erogazione di € 17.634.263,43 in conto 2002 sul capitolo 7694 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 010, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Considerato che con proprio decreto n. 21/2000 del 23 maggio 2000 è stato estinto anticipatamente al 30 giugno 2000 il finanziamento concesso da Banca Mediterranea alla regione Basilicata;

Viste le richieste di versamento della diciassettesima rata semestrale, scadenza 30 giugno 2002, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Meliorbanca (già Meliorconsorzio) - Roma;

2) Carisbo (Cassa di risparmio in Bologna) - Bologna;

3) Banca Carige (Cassa di risparmio di Genova ed Imperia) - Genova;

4) Banco di Napoli - Napoli;

5) Crediop - Roma;

6) Carisbo (Cassa di risparmio in Bologna) - Bologna;

7) Banca Carige (Cassa di risparmio di Genova ed Imperia) - Genova;

8) Banca Carige (Cassa di risparmio di Genova ed Imperia) - Genova;

9) Mediocredito Lombardo - Milano,

per mutui concessi rispettivamente:

1) regione Umbria;

2) regione Emilia-Romagna;

3) regione Liguria;

4) regione Campania;

5) Policlinico S. Matteo di Pavia;

6) Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

7) Istituto G. Gaslini di Genova;

8) Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova;

9) Istituto Saverio De Bellis di Castellana Grotte (Bari);

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 2001, n. 449, per l'esercizio 2002;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di € 17.634.263,43 per l'esercizio 2002;

Autorizza:

L'impegno e il versamento della somma complessiva di € 17.634.263,43 per l'esercizio 2002 sul capitolo 7694 dello stato di previsione della spesa del Ministero

dell'economia e delle finanze, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importi in € (valuta 30 giugno 2002)
1) Meliorbanca - Roma	1.261.405,67
2) Carisbo - Bologna	5.803.409,11
3) Banca Carige - Genova	2.393.442,83
4) Banco di Napoli - Napoli	6.976.852,74
5) Crediop - Roma	414.750,59
6) Carisbo - Bologna	282.756,22
7) Banca Carige - Genova	249.901,73
8) Banca Carige - Genova	170.930,53
9) Mediocredito Lombardo - Milano	80.814,01
TOTALE . . .	17.634.263,43

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2002, mediante accreditamento delle somme su appositi conti correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore generale: BITETTI

02A10279

DECRETO 14 maggio 2002.

Rata di ammortamento mutui in materia sanitaria-scadenza 30 giugno 2002. Decreto ministeriale n. 07 del 14 maggio 2002 d'impegno e di erogazione di € 5.409.902,24 in conto 2002 sul capitolo 7694 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 009, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 delle legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Vista la dichiarazione unilaterale di cessione dell'11 luglio 2001 con la quale il Credito fondiario industriale S.p.a., titolare del credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato con l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Lazio e Toscana in data 26 settembre 1995 per complessive L. 2.243.000.000, dichiara di aver ceduto il suddetto credito e di provvedere ad ogni pagamento relativo, direttamente alla concessionaria Colombo S.r.l.;

Viste le richieste di versamento della tredicesima rata semestrale, scadenza 30 giugno 2002, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Interbanca - Milano;

2) Banco di Napoli - Napoli;

3) Banca regionale europea - Milano;

4) Banca regionale europea - Milano;

5) Credito fondiario e industriale - Roma,

per mutui concessi rispettivamente:

1) Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;

2) regione Puglia;

3) Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;

4) Ospedale maggiore di Milano;

5) Istituto zooprofilattico del Lazio e Toscana;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 2001, n. 449, per l'esercizio 2002;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di € 5.409.902,24 per l'esercizio 2002;

Autorizza:

L'impegno e il versamento della somma complessiva di € 5.409.902,24, per l'esercizio 2002 sul capitolo 7694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importi in € (valuta 30 giugno 2002)
1) Interbanca - Milano	105.770,11
2) Banco di Napoli - Napoli	4.791.806,87
3) Banca regionale europea - Milano	102.250,23
4) Banca regionale europea - Milano	332.093,09
5) Credito fondiario e industriale - Roma	77.981,94
TOTALE . . .	5.409.902,24

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2002, mediante accreditamento delle somme su appositi conti correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore generale: BITETTI

02A10277

DECRETO 30 luglio 2002.

Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Viste le leggi 13 luglio 1966, n. 559, recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato» e la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente «Condizioni della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico»;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, concernente «Nuove norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto in particolare l'art. 5 del sopracitato decreto legislativo n. 116/1999 che disciplina le modalità e i requisiti della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 luglio 1999 con il quale sono stati nominati per la durata di un triennio i consiglieri: Luciano Consoli; Nunzio Guglielmino; Alberto Mucci; Luigi Paganetto; Francesco Tedeschini ed Emilio Trasarti;

Considerato che il 30 luglio 2002 scade il mandato conferito ai consiglieri sopra nominati;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti in scadenza;

Considerato che i consiglieri da nominare sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del sopracitato decreto legislativo n. 116/1999;

Decreta:

Sono nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i signori:

Silvano Boroli;
Fabio Bortolazzi;
Fernando Carpentieri;
Vittorio Cutrupi;
Giovanni Fiori;
Nunzio Guglielmino.

I consiglieri nominati restano in carica tre anni e comunque il mandato cessa con la trasformazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in società per azioni, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del sopracitato decreto legislativo n. 116/1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 luglio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A10270

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 luglio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucosolvan».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 28 gennaio 2002 della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

MUCOSOLVAN:

«30 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 024428 106;

«15 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 024428 118.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 luglio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A10273

DECRETO 29 luglio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Turbocalcin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 4 febbraio 2002 della ditta GlaxoSmithKline S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Glaxomithline S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

TURBOCALCIN: «5 fiale» 1 ml - A.I.C. n. 025301 084.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 luglio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A10274

DECRETO 2 agosto 2002.

Proroga del termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 2 maggio 2002, concernente la revisione dei presidi medico chirurgici contenenti clorpirifos.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 189 del testo unico delle LL.SS. approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici;

Vista la legge n. 317 del 3 agosto 2001 concernente l'organizzazione del Governo, che prevede la ridenominazione del Ministero della sanità in Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero della salute del 2 maggio 2002, che vieta la commercializzazione di prodotti insetticidi contenenti clorpirifos registrati come presidi medico-chirurgici per uso domestico;

Atteso che l'art. 1, comma 2, del succitato decreto impone alle aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti su specificati di ritirarli dal commercio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso;

Considerata la difficoltà delle aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti insetticidi contenenti clorpirifos, registrati come presidi medico-chirurgici per uso domestico, di accedere, nei mesi estivi, ai numerosi esercizi commerciali nei quali è frammentata la rete di distribuzione dei prodotti citati, al fine di provvedere al completo ritiro dal circuito commerciale;

Ritenuta la necessità di concedere una proroga del termine di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero della salute del 2 maggio 2002 per consentire l'effettivo e radicale ritiro dal mercato dei prodotti in questione;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero della salute del 2 maggio 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 2002), è prorogato di ulteriori sessanta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2002

Il Ministro: SIRCHIA

02A10275

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 giugno 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Trasmissione e distribuzione div. Adda - Gruppo Abb, unità di Lodi. (Decreto n. 31174).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Abb Trasmissione e distribuzione div. Adda - Gruppo Abb, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale e, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30758, datato 21 febbraio 2002 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30779 del 21 febbraio 2002, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 settembre 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito della approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30758, datato 21 febbraio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Trasmissione e distribuzione div. Adda - Gruppo Abb, con sede in Milano, unità di Lodi, per un massimo di 50 unità lavorative per il periodo dal 3 marzo 2002 al 2 settembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 2001 con decorrenza 3 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09774

DECRETO 11 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bernabè Industries, unità di Lamar di Gardolo. (Decreto n. 31175).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 10 del 14 marzo 2002 pronunciata dal tribunale di Trento che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Bernabè Industries;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la guale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 14 marzo 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bernabè industries, sede in Lamar di Gardolo (Trento), unità in Lamar di Gardolo, per un massimo di 24 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 marzo 2002 al 13 marzo 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09773

DECRETO 11 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dragomar, unità di Augusta, Gela e Roma. (Decreto n. 31176).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 108 del 28 gennaio 2002 pronunciata dal tribunale di Roma che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Dragomar;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 28 gennaio 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dragomar, sede in Roma, unità di Augusta (Siracusa) per un massimo di 11 unità lavorative; Gela (Caltanissetta) per un massimo di 12 unità lavorative; Roma per un massimo di 25 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 gennaio 2002 al 27 gennaio 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09772

DECRETO 11 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dicuonzo Michele (ditta individuale), unità di Barletta. (Decreto n. 31177).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 4719 del 12 novembre 1997 pronunciata dal tribunale di Trani (Bari) che ha dichiarato il fallimento della Dicuonzo Michele (ditta individuale);

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 12 novembre 1997;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla Dicuonzo Michele (ditta individuale) sede in Barletta (Bari), unità in Barletta per un massimo di 16 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 novembre 1997 all'11 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09771

DECRETO 11 giugno 2002.

Rettifica della data conclusiva della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge n. 863/1984, relativo alla S.p.a. Saturno industriale. (Decreto n. 31178).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed, in particolare, i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo all'individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 30741 del 14 febbraio 2002 di concessione del trattamento di integrazione salariale, ai sensi della legge n. 863/1984, della società S.p.a. Saturno industriale per il periodo dal 19 novembre 2001 all'8 novembre 2002 nel quale, per mero errore materiale, è stata indicata, quale data conclusiva del trattamento l'8 novembre 2002 in luogo di quella del 18 novembre 2002;

Ritenuto, pertanto, di rettificare il termine finale di detto trattamento da 8 novembre 2002 in 18 novembre 2002;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, fermo restando quanto disposto con il decreto direttoriale n. 30741 del 14 febbraio 2002, la data conclusiva del trattamento di integrazione salariale, ai sensi della legge n. 863/1984, così come individuata nel predetto decreto direttoriale, è rettificata in 18 novembre 2002, anziché 8 novembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09770

DECRETO 24 giugno 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Ledorex Sud, unità di Rende. (Decreto n. 31224).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica - C.I.P.E., adottata nella riunione del 18 ottobre 1994, concernente l'approvazione dei criteri per la valutazione dei piani di ristrutturazione e riorganizzazione, nonché la modificazione ed integrazione dei criteri per l'approvazione delle proroghe per complessità dei processi produttivi e per complessità connessa alle ricadute occupazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 30638 in data 21 dicembre 2001, con il quale non è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale presentato dalla Ledorex Sud S.r.l., con sede in S. Michele Mondovì (Cuneo) ed unità in Rende (Cosenza) per un periodo di sei mesi decorrente dal 1° novembre 2000, con la seguente motivazione: «La società Ledorex Sud S.r.l. non ha adempiuto alla realizzazione del piano riorganizzativo come originariamente programmato, in quanto, come si evince dalla nota del servizio ispezione del lavoro di Cosenza del 21 marzo 2001, l'azienda ha sospeso i lavoratori, ai fini dell'utilizzo del trattamento CIGS, soltanto nel periodo dal 1° novembre 2000 al 22 dicembre 2000, effettuando una serie di interventi per un investimento pari a 32 milioni di lire, a fronte dei 400 milioni preventivati nell'iniziale piano aziendale della durata di sei mesi;

Pertanto, il limitato periodo di tempo utilizzato non ha permesso all'azienda di porre in essere gli elementi riorganizzativi a suo tempo programmati»;

Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte, proposto dalla citata società per l'annullamento, previa sospensione, del sopra indicato decreto n. 30638 del 2001;

Considerato che, dall'esame del suddetto ricorso giurisdizionale, sono emersi nuovi elementi in ordine al programma di riorganizzazione a suo tempo presentato, in quanto la società ricorrente ha rappresentato, in particolare, che:

successivamente alla presentazione dell'istanza per l'approvazione del programma di cui trattasi, la società in questione aveva constatato la possibilità di eseguire la prevista riorganizzazione, operando in più fasi successive su distinte parti dello stabilimento, senza, pertanto, dover interrompere totalmente l'attività dello stesso e limitando, quindi, l'utilizzo dell'istituto della CIGS ai primi due mesi (novembre/dicembre 2000);

con riguardo agli investimenti, relativi al periodo 1° novembre 2000-22 dicembre 2000, l'azienda aveva già investito lire 66 milioni, ed aveva ordinato altre opere, eseguite e consegnate nel bimestre successivo, pari a circa 40 milioni di lire, come comprovato dalla documentazione allegata al ricorso al T.A.R. Piemonte;

Considerato, pertanto, che, a fronte dei suddetti ulteriori elementi informativi — peraltro documentalmente giustificati, come dichiarato dalla Ledorex Sud — l'Amministrazione ha ritenuto opportuno svolgere, tramite lo stesso servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro di Cosenza, una verifica delle dichiarazioni aziendali, richiedendo, con nota del 4 marzo 2002, la conferma in ordine ai maggiori investimenti realizzati nel periodo novembre/dicembre 2000, ed alla piena rioccupazione dei lavoratori sospesi durante il suddetto periodo;

Vista la nota del sopra citato servizio ispezione del 27 maggio 2002, nella quale viene riferito che «la stessa società ha integrato con fotocopie e prospetti la documentazione esibita in precedenza precisando che alcuni degli interventi eseguiti all'interno dello stabilimento di località Cancello Magadaloni del comune di Rende (Cosenza), nel periodo dal 1° novembre 2000 al 22 dicembre 2000, in particolare le prestazioni lavorative effettuate da operai esterni sono stati fatturati successivamente al 22 dicembre 2000 (dal 23 dicembre 2000 al 31 dicembre 2000)», e che, quindi, l'importo totale degli investimenti effettuati nel periodo che interessa è stato pari a lire 68 milioni: è stata, altresì, confermata la ripresa della normale attività lavorativa da parte dei dipendenti;

Ritenuto, quindi, che gli accertamenti effettuati, risultati in linea con le dichiarazioni aziendali, consentano di superare le motivazioni del decreto ministeriale di reiezione del 21 dicembre 2001, in quanto il processo di riorganizzazione aziendale — di durata, peraltro, limitata a soli sei mesi — è stato iniziato con la realizzazione di interventi di cui il servizio ispezione di Cosenza ha dato conto nella già citata nota del 21 marzo 2001, da ritenersi commisurati, nell'entità e nell'ammontare degli investimenti — risultati di lire 68 milioni a fronte dei 32 milioni di lire precedentemente riferiti — al breve periodo di utilizzo dell'istituto della Cassa integrazione guadagni straordinaria da parte della scoietà ricorrente;

Constatato, altresì, che tutti i lavoratori sospesi in CIGS dal 1° novembre 2000 al 22 dicembre 2000 — successivamente posti in CIG ordinaria — hanno ripreso la normale attività lavorativa;

Ritenuto, pertanto, di approvare il programma di riorganizzazione aziendale, presentato dalla società interessata;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato, relativamente al periodo dal 1° novembre 2000 al 22 dicembre 2000, il programma di riorganizzazione aziendale, presentato dalla ditta Ledorex Sud S.r.l., con sede in S. Michele Mondovì (Cuneo), unità di Rende (Cosenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09921

DECRETO 24 giugno 2002.

Approvazione e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, per i lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telestampa Nord, unità di Muggio. (Decreto n. 31225).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visti gli articoli 12 e 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

Visto il verbale del 21 marzo 2002, stipulato tra la ditta S.r.l. Telestampa Nord e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con i quali è stata rilevata l'esigenza di ricorrere al trattamento C.I.G.S., e al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di crisi aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2004;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di crisi aziendale, della società in questione e di autorizzare la corresponsione del citato trattamento in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la condizione di crisi aziendale, finalizzata al beneficio del trattamento straordinario di integrazione salariate, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2004 della ditta S.r.l. Telestampa Nord, con sede legale in Muggio (Milano), unità di Muggio.

Art. 2.

A seguito dell'accertamento di cui al predetto art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telestampa Nord, con sede legale in Muggio (Milano), unità di Muggio, lavoratori poligrafici, per un massimo di 30 unità lavorative in CIGS di cui 8 prepensionabili, per il periodo dal 1° aprile 2002 al 30 settembre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

02A09922

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marzotto, unità di Arezzo. (Decreto n. 31227).

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Marzotto, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31207, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31207, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marzotto, con sede in Valdagno (Vicenza), unità di Arezzo, per un massimo di 142 unità lavorative per il periodo dal 9 aprile 2002 all'8 aprile 2003.

Istanza aziendale presentata il 6 maggio 2002 con decorrenza 9 aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09923

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simeg, unità di Airola. (Decreto n. 31228).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Simeg, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31213, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31213, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simeg, con sede in Caserta, unità di Airola (Benevento), per un massimo di 13 unità lavorative per il periodo dal 21 gennaio 2002 al 20 gennaio 2003.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 2002 con decorrenza 21 gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09924

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Option Tecnologie Italia, unità di stabilimento di Santa Giulietta. (Decreto n. 31229).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 agosto 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Option Tecnologie Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31214, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31214, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Option Tecnologie Italia, con sede in Santa Giulietta (Pavia), unità di stabilimento di Santa Giulietta, per un massimo di 28 unità lavorative, per il periodo dal 2 aprile 2002 al 31 marzo 2003.

Istanza aziendale presentata il 9 aprile 2002 con decorrenza 2 aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09925

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vhit, unità di Crema. (Decreto n. 31230).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Vhit, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31215, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31215, datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vhit, con sede in Crema (Cremoma), unità di Crema, per un massimo di 200 unità lavorative, per il periodo dal 1° aprile 2002 al 30 settembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 15 aprile 2002 con decorrenza 1° aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del

quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09926

DECRETO 4 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Santa Barbara», in Monte Argentario.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 28 gennaio 2002, le cui risultanze confermano le condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e la conseguente proposta di scioglimento;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Considerato che l'ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al parere del Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Santa Barbara», con sede in Monte Argentario, Porto Ercole, via della Costa n. 70, costituita in data 27 luglio 1992, rogito notaio dott. Roberto Baldassarri, repertorio n. 10376, registro società n. 8950, B.U.S.C. n. 1403/260368, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 4 luglio 2002

Il dirigente provinciale: BUONOMO

02A10254

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 luglio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Forlì-Cesena.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche e di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 24 marzo 2002 al 30 marzo 2002 nella provincia di Forlì-Cesena;

grandinate del 20 aprile 2002 nella provincia di Forlì-Cesena;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Forlì-Cesena:

gelate dal 24 marzo 2002 al 30 marzo 2002; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Forlì;

grandinate del 20 aprile 2002 provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Cesena, Gambettola, Montiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A10263

DECRETO 18 luglio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Chieti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: grandinata 21 aprile 2002 nella provincia di Chieti;

Accerta l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Chieti:

grandinate del 21 aprile 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, nel territorio dei comuni di Cupello, San Salvo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A10264

DECRETO 25 luglio 2002.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici, Veneto del Grappa» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2036 del 17 ottobre 2001, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici, Veneto del Grappa», nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine

protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo al sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, al sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, è autorizzato ai sensi del comma 1 del medesimo art. 14 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici, Veneto del Grappa», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 2036 del 17 ottobre 2001.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «C.S.Q.A. - Certficazioni S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al presente decreto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Veneto Vaipolicelia, Veneto Euganei Berici, Veneto del Grappa», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici, Veneto del Grappa», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata e la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici, Veneto del Grappa» anche imediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certficazioni S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evi-

tare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici, Veneto del Grappa» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici, Veneto del Grappa».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici, Veneto del Grappa», ai sensi dell'art 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 25 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02E10255

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2002.

Iscrizione della denominazione «Fagiolo di Sorana» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche e protette.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CEE) n. 1018/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, la denominazione «Fagiolo di Sorana» riferita ai prodotti ortofrutticoli, è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede:

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana», registrata in sede comunitaria con regolamento (CEE) n. 1018/2002 del 13 giugno 2002.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Fagiolo di Sorana» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 25 giugno 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

REGOLAMENTO CEE N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
Domanda di registrazione: art. 5
D.O.P.( ) I.G.P.(X)
N. Nazionale del fascicolo 3/2000

1. Servizio competente dello Stato membro nome: Ministero delle politiche agricole e forestali, indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - Recapito telefonico: 06/4819968, fax 06/42013126, e-mail: qualità@politiche agricole.it

2. Associazione richiedente:

2.1. Nome: associazione dei piccoli produttori fagioli di Sorana - Il Ghiareto - Onlus;

2.2. indirizzo: via del Pozzo, 2 - Frazione Sorana - 51010 Pescia (Pistoia);

2.3. composizione: produttori/trasformatori (X) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: legume, classe 1.6 ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati.

4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragr. 2).

4.1. Nome: Fagiolo di Sorana.

4.2. Descrizione: leguminosa del tipo rampicante, appartenente alla specie botanica Phaseolus Vulgaris L.

Le principali caratteristiche dei semi, allo stato secco, sono le seguenti:

tegumento inconsistente o scarsamente consistente, che non è perduto durante la cottura,

e colore bianco latte, con leggere venature perlace, o rosso vinato con striatura di colore più intenso,

e forma schiacciata, quasi piatta, per il bianco, quasi cilindrica con tegumento consistente, per il rosso.

4.3. Zona geografica: l'area di coltivazione del «Fagiolo di Sorana» si estende per circa 660 Ha e comprende parte del territorio del comune di Pescia (Pistoia) ricadente nei versanti orientale e occidentale del torrente Pescia di Pontito, che rappresenta l'area nord-occidentale del torrente Pescia di Pescia (con la delimitazione indicata nell'allegata cartografia).

4.4. Prova dell'origine: il «Fagiolo di Sorana» è prodotto in una piccola valle dove scorre il torrente Pescia. Coltivato lungo le sponde di tale torrente, deve la sua notorietà all'insieme dei fattori ambientali e naturali che difficilmente si possono ripetere in altri ambienti.

Infatti tale area è caratterizzata da terreni di natura alluvionale, sabbiosi, riparata dalle intemperie; con un periodo d'insolazione ridotto anche nei mesi estivi e con elevata umidità dell'aria.

L'acqua del torrente Pescia, povera di sali minerali, di calcio e di nitrati, contribuisce a determinare le caratteristiche del «Fagiolo di Sorana».

La notorietà del «Fagiolo di Sorana» è documentata da diverso tempo. Gioacchino Rossini ne conosceva ed apprezzava le caratteristiche organolettiche, tanto che in una lettera all'amico Giovanni Pacini chiese espressamente il raro e pregiato legume come compenso per la revisione di alcune partiture.

La rintraeciabilità del prodotto è garantita dal fatto che i produttori del «Fagiolo di Sorana» che intendono porre in commercio i fagioli con l'indicazione geografica protetta, devono iscrivere i terreni in un apposito elenco e sono tenuti a presentare all'organismo di controllo una dichiarazione di messa a coltivazione del loro appezzamento entro il 31 maggio ed una dichiarazione sui quantitativi di produzione ottenuta entro il 31 ottobre di ogni anno.

4.5. Metodo di ottenimento: Il «Fagiolo di Sorana» viene coltivato nei terreni sabbiosi facilmente irrigabili con le acque superficiali del Pescia. La concimazione di fondo è prevalentemente di tipo organico. La semina viene effettuata con seme derivante dalla popolazione locale.

La raccolta è effettuata a mano dalla pianta, al momento della quasi deiscenza delle valve dal baccello. Per completare l'essiccamento, la granella è tenuta esposta al sole per 3-4 giorni. La conservazione avviene in appositi contenitori con l'aggiunta di pepe in grani o radici valeriana o foglie di alloro.

La produzione massima di granella secca per ogni 1.000 metri quadrati coltivati non supera 200 chilogrammi.

4.6. Legame: il «Fagiolo di Sorana» da alcuni i secoli costituisce il un prodotto tipico di quella particolare area geografica.

La «popolazione» - ecotipo - di fagiolo che con il tempo si è selezionato in quel particolare ambiente geografico, si discosta sensibilmente dagli altri fagioli di tipo «cannellino» oltre per le caratteristiche organolettiche, per le dimensioni più ridotte dei semi, la forma schiacciata quasi piatta e soprattutto per la buccia estremamente sottile quasi inconsistente. Tali caratteristiche del «Fagiolo di Sorana» si ritiene siano essere deteminate, oltre che dall'ecotipo selezionato nella zona di produzione in alcuni secoli di coltivazione, dalla specifiche caratteristiche di tale ambiente.

4.7. Struttura di controllo: nome: consorzio per il controllo dei prodotti biologici indirizzo: via Jacopo Barozzi, 8 - 40100 Bologna.

4.8. Etichettatura: Il «Fagiolo di Sorana» è confezionato per l'immissione al consumo in contenitori di vetro o in sacchetti di plastica per alimenti, di peso e dimensioni variabili. I contenitori devono recare il contrassegno con il logo e la scritta I.G.P. «Fagiolo di Sorana». È consentito riportare in etichetta la menzione aggiunta «di ghiareto» se il prodotto è ottenuto nel territorio a cavallo dell'asta del Pescia di Pontito, compresa nella zona delimitata; o la menzione «di poggio» per la produzione ottenuta nell'area esterna al ghiareto, sempre compresa nella zona delimitata. È consentito indicare in etichetta «bianco» o «rosso», in relazione al colore della granella. Il logo del «Fagiolo di Sorana» è costituito dalla fedele riproposizione dell'antico stemma del paese, il cui nome sembra provenire da «Rocca Sovrana», ed è formato da uno scudo contornato da tralci d'alloro e quercia (vedasi logo e descrizione allegati).

4.9. Condizioni nazionali: (parte riservata alla Commissione) N.CE.IT/00134/2000.06.13.

Data di ricevimento del fascicolo integrale.

ALLEGATO ALLA SCHEDA RIEPILOGATIVA

Il logo del Fagiolo di Sorana su fondo giallo, è costituito dalla fedele riproposizione dell'antico stemma del paese in nero, il cui nome sembra provenire da «Rocca Sovrana», ed è formato da uno scudo contornato da tralci d'alloro e quercia. Nella parte alta è posta la scritta SOVRANA e la lettera v è sormontata da corona gigliata.

Le scudo, diviso in tre sezioni, è così formato: Sulla parte inferiore destra, è stata raffigurata la vetta del Monte Lignana sul cui crinale è posta l'immagine stilizzata dell'antica «Castella» turrita di Sorana, in nero.

Al centro della sezione superiore è riportata la «Rosa dei Venti» e sulla destra una banda orizzontale di colore azzurro.

In basso sotto lo stemma, la scritta di traverso Fagiolo di Sorana in carattere Old English, nero, con sotto riportato su tre righe «Indicazione geografica protetta» in carattere Courier New.

Le dimensioni massime del logo sopra descritto da usarsi sulle etichette dovranno essere di cm 10,5 per 10,5. Le dimensioni minime potranno essere ridotte fino a 1/4 di quelle massime (vedi anche prova di stampa).

Sul lato destro, in verticale, è prevista una casella rettangolare per l'apposizione di un numero progressivo.

Infine, sul lato sinistro è previsto il logo regolamento CE 1726/98 indicazione geografica protetta, nelle dimensioni minime.

Colorimetria: I colori del logo sono «Colori Pantone»; la realizzazione è prevista su carta e su pellicola plastica (in questo secondo caso il colore è identificato dal secondo numero quando è necessario):

Giallo = 607 U/1205 C;

Nero = 433 U2X/Process Black C;

Argento = 427 U/427C;

Azzurro = 298 U/2915C.

Dimensioni massime cm. 10,5×10,5

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Fagiolo di Sorana» è riservata alla granella secca, ottenuta da piante coltivate nella zona riconosciuta come tipica (di cui al successivo art. 3), che risponde alle condizioni ed ai requisiti previsti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà

Il «Fagiolo di Sorana» è una leguminosa del tipo rampicante, appartenente alla specie botanica *Phaseolus vulgaris L.*, che, nella zona, spesso supera i 5 metri d'altezza. Il seme è ricavato dalla produzione dei primi tre palchi della pianta in loco (si hanno esempi di semi riprodotti da oltre un secolo); a seguito di tale comportamento si è creata una popolazione adattata all'ambiente (clima e terreni locali), che i genetisti definiscono *ecotipo*.

Le principali caratteristiche esteriori della granella allo stato secco, sono le seguenti:

tegumento inconsistente o scarsamente consistente, che non è perduto durante la cottura;

colore bianco latte, con leggere venature perlacee; o rosso vinato, con striature di colore più intenso;

forma schiacciata, quasi piatta (denominata localmente «piattellino»), molto più piccola e diversa dal comune cannellino per il bianco; o quasi cilindrica, con tegumento più consistente, per il rosso.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Fagiolo di Sorana» è costituita dalla parte di territorio del comune di Pescia (Pistoia) i cui confini sono i seguenti (i toponimi sono ricavati dai fogli catastali):

partendo dalla località Ponte di Sorana ad ovest il confine è rappresentato dalla strada comunale Ponte di Sorana fino alla sua confluenza con la strada comunale per Aramo, all'altezza del cimitero; da qui prosegue verso nord ovest lungo la strada comunale d'Aramo fino al bivio della Croce d'Aramo. Dal bivio segue la strada comunale per Pontito fino a nord di Stiappa, all'altezza del Ponte Scassato. Il confine percorre l'alveo del fosso di Pian del Rio sino alla confluenza con il Pescia di Pontito. Risale sul versante orientale lungo il Pescia di Pontito e l'alveo del fosso della Torbola, fino ad incontrare la strada comunale di Sorana (Ponte di Tito). Andando verso sud segue tale strada fino ad incontrare la strada vicinale di Pian di Buti. Percorre tale strada fino all'incrocio con la strada del Montaione e lungo quest'ultima scende, fino all'altezza dell'incrocio con la strada vicinale del Sasso. Da qui prosegue lungo il fosso dei Ronchetti fino ad incontrare nuovamente la strada comunale di Montaione; scende lungo di questa e al primo tornante segue la linea ideale che lo collega con la località «Le Serre» e da qui fino alla località «La Villa», sino a lambire l'abitato di Sorana. Continua lungo il vicolo dei Gelsi, scendendo fino ad incontrare (in località S. Antonio) la strada comunale da Sorana a Ponte di Sorana e la percorre fino al Ponte da cui eravamo partiti.

All'interno di tale zona si distingue una sotto zona, detta «di ghiareto», posta a cavallo dell'asta del Pescia di Pontito, prevalentemente nel fondovalle e così delimitata:

partendo da nord, dal terreno di natura alluvionale lungo il corso del fiume fino al Ponte di Castelvecchio. Da qui in sinistra idrografica il confine è costituito della strada comunale per Castelvecchio, fino al Ponte di Sorana. In destra idrografica dall'area di natura alluvionale lungo il corso del Pescia di Pontito.

Art. 4.

Modalità di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura del «Fagiolo di Sorana» devono essere quelle caratteristiche e tradizionali della zona, comunque atte a conferire al prodotto le caratteristiche specifiche di tipicità.

L'ambiente di coltivazione costituito dai versanti occidentale ed orientale e dall'asta del Pescia di Pontito, è caratterizzato dalla presenza di numerosi corsi d'acqua. Il clima della zona è influenzato dall'esposizione dei terreni e da una notevole percentuale d'umidità dell'aria.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni dell'area individuata, sabbiosi, con esclusione di quelli con prevalenza strutturale della frazione argillosa. Inoltre tali terreni devono essere facilmente irrigabili con le acque superficiali e di falda del bacino idrografico del Pescia di Pontito.

La concimazione di fondo è prevalentemente di tipo organico, come lo è quella di copertura. Le quantità variano in relazione alla disponibilità aziendale di concime organico. La semina, previa adeguata lavorazione meccanica o manuale del terreno, deve essere effettuata con seme derivante dalla popolazione locale.

È vietata l'utilizzazione di diserbanti chimici.

La raccolta è effettuata generalmente a mano dalla pianta, al momento della quasi deiscenza delle valve del baccello. Per completarne l'essiccamento la granella è tenuta esposta al sole per 3-4 giorni, dopo di ché è selezionata, sempre manualmente, eliminando i semi piccoli e malformati. Nel caso che il prodotto non sia immediatamente confezionato, deve essere conservato in contenitori di vetro di legno o di plastica per alimenti, con l'aggiunta di pepe in grani o radici di valeriana, ed, eventualmente foglie d'alloro, per evitare la diffusione e lo sviluppo d'insetti, particolarmente del tonchio (*Acanthoscelides obtectus*). La conservazione può essere effettuata anche a temperatura inferiore a 0 ºC o sottovuoto. Ovvero mediante l'uso di prodotti conservanti a norma di legge, indicati dall'Autorità sanitaria locale.

La produzione massima di granella secca per ogni 1.000 metri quadrati coltivati, non dovrà superare i 200 chilogrammi.

Art. 5.

Adempimenti

Il produttore di fagioli che intende porli in commercio con l'indicazione geocrafica protetta «Fagiolo di Sorana», deve, prima di iniziarne la coltivazione, iscrivere i terreni per la superficie massima di coltivazione in un apposito elenco.

I produttori che hanno i terreni inseriti nell'elenco di cui al comma precedente entro il 31 maggio, devono presentare all'organismo di controllo una dichiarazione di messa a coltivazione dell'appezzamento di terreno. Entro la stessa data possono essere presentate le denunce di variazione all'iscrizione stessa.

I produttori di cui al comma 1, entro il 31 ottobre di ogni anno, sono tenuti a presentare all'organismo di controllo una dichiarazione sulla quantità ottenuta, con richiesta di certificazione di conformità della produzione all'organismo di controllo individuato e, conseguentemente, dei contrassegni di riconoscimento.

Art. 6.

Immissione al consumo

Il prodotto ottenuto, allo stato di granella secca, selezionato, dovrà essere costituito da fagioli bianchi o rossi, in possesso delle caratteristiche morfologiche di cui al precedente art. 2. Il prodotto al consumo può essere presentato con l'aggiunta di pepe in grani, o radici di valeriana, ed, eventualmente foglie d'alloro.

Art. 7.

Confezionamento

Il «Fagiolo di Sorana» è confezionato per l'immissione al commercio in contenitori di vetro o in sacchetti di plastica per alimenti, di peso e dimensioni variabili in relazione alle richieste del mercato. I contenitori dovranno recare un contrassegno con il logo e la scritta I.G.P. «Fagiolo di Sorana», conforme a quanto rappresentato ed indicato al successivo comma 4.

Le confezioni devono rispettare le norme di legge in vigore: in particolare ogni tipo di confezione deve riportare le indicazioni sull'annata di produzione e la data limite per il consumo. Ogni confezione dovrà essere adeguatamente sigillata.

Nell'ipotesi che il prodotto non sia confezionato in azienda, il produttore consegnerà al compratore apposita certificazione che dia diritto all'acquirente di ritirare i contrassegni da inserire nelle confezioni. La ditta acquirente è obbligata al rispetto di tutte le norme del presente disciplinare ed è soggetta ai relativi controlli.

Oltre alla dendrninazione I.G.P. «Fagiolo di Sorana», dovrà figurare il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica protetta. Tale simbolo grafico è qui sotto riportato:

Dimensioni massime cm. 10,5×10,5

Il logo del «Fagiolo di Sorana» su fondo giallo, è costituito dalla fedele riproposizione dell'antico stemma del paese in nero, il cui nome sembra provenire da «Rocca Sovrana», ed è formato da uno scudo contornato da tralci d'alloro e quercia.

Nella parte alta è posta la scritta SOvRANA e la lettera v è sormontata da corona gigliata.

Lo scudo, diviso in tre sezioni, è cosi formato:

sulla parte inferiore destra, è stata raffigurata la vetta del Monte Lignana sul cui crinale è posta l'immagine stilizzata dell'antica «Castella» turrita di Sorana, in nero. Al centro della sezione superiore è riportata la «Rosa dei Venti» e sulla destra una banda orizzontale di colore azzurro.

In basso sotto lo stemma, la scritta di traverso «Fagiolo di Sorana» in carattere Old English, nero, con sotto riportato su tre righe «Indicazione Geografica Protetta» in carattere Courier New.

Le dimensioni massime del logo sopra descritto da usarsi sulle etichette dovranno essere di cm 10,5 per 10,5: le dimensioni minime potranno essere ridotte fino a 1/4 di quelle massime (vedi anche prova di stampa).

Sul lato destro, in verticale, è prevista una casella rettangolare per l'apposizione di un numero progressivo.

Infine, sul lato sinistro è previsto il logo regolamento CE 1726/98 «Indicazione Geografica Protetta», nelle dimensioni minime.

Colorimetria:

I colori del logo sono «Colori Pantone»; la realizzazione è prevista su carta e su pellicola plastica (in questo secondo caso il colore è identificato dal secondo numero quando è necessario):

Giallo = 607 U/1205 C;

Nero = 433 U2X/Process Black C;

Argento = 427 U/427C;

Azzuno = 298 U/2915C;

è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compreso gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari;

è consentito esclusivamente l'uso della menzione aggiuntiva: di ghiareto di poggio, in relazione all'area di coltivazione (per la definizione della zona di ghiareto vedi art. 3 del presente disciplinare, mentre con poggio s'intende l'area esterna al ghiareto); bianco o rosso, in relazione al colore della granella;

è altresi consentito l'uso d'indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi d'impresa, non aventi significato laudativo e tali da trarre in inganno il consumatore e di quant'altro previsto dalla vigente legislazione in materia d'etichettatura.

Le eventuali menzioni aggiuntive e le indicazioni sopra specificate, ad eccezione del simbolo grafico del logo «Indicazione Geografica Protetta» previsto dal regolamento CE 1726/98, devono avere carattere tipografico non superiore alla metà di quello usato per la denominazione.

02A09769

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 luglio 2002.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della «S.p.a. S.D.A.C.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 7 marzo 1996 con cui la S.p.a. S.D.A.C. collegata alla S.p.a. Morteo Industrie, con sede in Genova, è posta in amministrazione straordinaria, e sono stati nominati commissari il dott. Alessandro Braja, il dott. Alfio Lamanna ed il dott. Marco Macciò;

Visto il provvedimento in data 16 aprile 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione;

Vista l'istanza in data 10 giugno 2002 con la quale i commissari, comunicando che la cancelleria del competente tribunale ha certificato che non sono state depositate contestazioni da parte dei creditori al bilancio finale di liquidazione, chiedono che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. S.D.A.C.;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria S.p.a. S.D.A.C.;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, S.p.a. S.D.A.C. con sede in Genova.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione, nonché alla cancellazione della S.p.a. S.D.A.C. dal registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Sole 24 Ore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 luglio 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

02A10257

DECRETO 24 luglio 2002.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della «S.p.a. Blue Acque».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 11 agosto 1997, con cui, la S.p.a.. Blue Acque collegato alla S.p.a. Morteo Industrie, con sede in Genova, è posta in amministrazione straordinaria, e sono stati nominati, commissari il dott. Alessandro Brala, il dott. Alfio Lamanna ed il dott. Marco Macciò;

Visto il provvedimento in data 16 aprile 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione;

Vista l'istanza in data 10 giugno 2002 con la quale i commissari, comunicando che la cancelleria del competente tribunale ha certificato che non sono state depositate cortestazioni da parte dei creditori al bilancio finale di liquidazione, chiedono che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Blue Acque;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria S.p.a. Blue Acque;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, S.p.a. Blue Acque, con sede in Genova.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione, nonché alla cancellazione della S.p.a. Blue Acque dal registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Sole 24 Ore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 luglio 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

02A10258

DECRETO 24 luglio 2002.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della «S.r.l. Sarinvest».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 17 maggio 1996, con cui la S.r.l. Sarinvest collegata alla S.p.a. Morteo Industrie, con sede in Genova, è posta in amministrazione straordinaria, e sono stati nominati commissari il dott. Alessandro Braja, il dott. Alfio Lamanna ed il dott. Marco Macciò;

Visto il provvedimento in data 16 aprile 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione;

Vista l'istanza in data 10 giugno 2002 con la quale i commissari, comunicando che la cancelleria del competente tribunale ha certificato che non sono state depositate contestazioni da parte dei creditori al bilancio finaie di liquidazione, chiedono che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Sarinvest;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria S.r.l. Sarinvest;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, S.r.l. Sarinvest, con sede in Genova.

Art. 2.

I commissari provederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione della S.r.l. Sarinvest.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Sole 24 Ore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 luglio 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

02A10259

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 luglio 2002.

Abilitazione all'«Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1993 con il quale l'«Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede periferica di Milano;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 22 marzo 2002;

Vista la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Vista la nota in data 11 giugno 2002 dell'Istituto richiedente in esito ai chiarimenti richiesti dal predetto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A10260

DECRETO 18 luglio 2002.

Abilitazione all'«Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini - ISTEBA» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Lecce corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto 29 gennaio 2001 con il quale l'«Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini - ISTEBA» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini - ISTEBA» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede periferica di Lecce;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 21 giugno 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini - ISTEBA» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Lecce ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a quindici unità e, per l'intero ciclo, a sessanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A10261

DECRETO 18 luglio 2002.

Abilitazione all'Istituto dell'associazione psicoanalitica abruzzese «L'Arara Azzurra» ad istituire e ad attivare nella sede di Chieti corsi di specializzazione in pscicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'istanza presentata dall'istituto dell'associazione psicoanalitica abruzzese «L'Arara Azzurra» con sede in Chieti;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 17 maggio 2002;

Vista la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Vista la nota in data 17 giugno 2002 dell'Istituto richiedente in esito ai rilievi formulati dal predetto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto dell'associazione psicoanalitica abruzzese «L'Arara Azzurra» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Chieti ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, di ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A10262

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 luglio 2002.

Modifiche al decreto del Ministero delle finanze 13 dicembre 2000, concernenti l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria da parte dei rappresentanti fiscali di imprese di assicurazione aventi sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea dei dati relativi ai contratti di assicurazione stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato per l'attuazione di forme pensionistiche individuali.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Comunicazione per via telematica dei dati relativi ai contratti di assicurazione concernenti la previdenza individuale stipulati da imprese di assicurazione aventi sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea ed operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi.

1.1. Al decreto del Ministero delle finanze 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 2, comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il rappresentante fiscale deve comunicare per via telematica all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre di ogni anno i dati dei soggetti che nell'anno precedente hanno corrisposto i premi relativi ai contratti di cui all'art. 1, stipulati dalle imprese di assicurazione aventi la sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea, nonché quelli dei soggetti che hanno percepito la prestazione.»;

b) nell'art. 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. I soggetti tenuti all'invio delle comunicazioni di cui al comma 2, utilizzano il servizio telematico Entratel o il servizio telematico Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni annuali. Gli stessi soggetti possono avvalersi per la trasmissione telematica dei dati degli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

4. Per la trasmissione dei dati di cui al comma 2 devono essere osservate le specifiche tecniche contenute nell'allegato *A)* al presente provvedimento nonché, in quanto applicabili, le disposizioni contenute rispettivamente nei punti 3 e 4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2001, concernente le modalità di trasmissione per via telematica di comunicazioni all'anagrafe tributaria.».

Motivazione.

Il decreto del Ministero delle finanze 13 dicembre 2000, in attuazione dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, prevedeva per le imprese di assicurazioni, con sede legale in un Paese dell'Unione europea e operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi che attuano forme pensionistiche individuali mediante la stipula dei contratti di cui all'art. 9-*ter* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, la nomina di un rappresentante fiscale, residente nel territorio dello Stato, per adempiere agli obblighi di comunicazione all'amministrazione finanziaria dei dati relativi ai soggetti che stipulano tali contratti.

In base al citato decreto ministeriale, il rappresentante fiscale doveva comunicare, utilizzando il modello di dichiarazione fiscale del sostituto d'imposta, i dati dei soggetti che hanno corrisposto i premi relativi ai contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazioni con sede legale in un Paese dell'Unione europea, nonché quelli dei soggetti che hanno percepito la prestazione.

Al fine di semplificare le modalità di comunicazione, da parte dei predetti rappresentanti fiscali, dei dati relativi ai soggetti contraenti i contratti assicurativi di cui all'art. 9-*ter* del decreto legislativo n. 124 del 1993, ed ai soggetti percipienti le relative prestazioni, si rende opportuno non far confluire nella dichiarazione dei sostituti d'imposta comunicazioni da parte di soggetti che, per loro natura, non possiedono la qualifica di sostituti d'imposta.

I rappresentanti fiscali devono, in particolare, sulla base delle disposizioni previste nel presente provvedimento, effettuare la comunicazione dei dati relativi ai predetti contratti mediante l'utilizzo del servizio telematico Internet o del servizio telematico Entratel, direttamente o attraverso gli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, tenendo conto delle specifiche tecniche

contenute nell'allegato *A)* al presente provvedimento ed osservare le disposizioni previste in alcuni punti del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 luglio 2001, relative alle modalità di trasmissione per via telematica di comunicazioni all'anagrafe tributaria.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti.

Legge 30 dicembre 1991, n. 413: disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento, con particolare riguardo all'art. 78, comma 25, che pone l'obbligo a carico delle imprese assicuratrici di comunicare all'anagrafe tributaria i dati e gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.

Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124: disciplina fiscale della previdenza complementare, con particolare riferimento all'art. 9-*ter*, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 47 del 2000, che disciplina le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto ministeriale 27 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2000, concernente la comunicazione all'anagrafe tributaria — su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti —, degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali ed assistenziali.

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Decreto ministeriale del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2000, il quale, in attuazione dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2000, prevede che, per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione di cui all'art. 9-*ter* del decreto legislativo n. 124 del 1993, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, che ha il compito di comunicare all'amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti.

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizione correttiva del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2001, recante la definizione delle modalità di trasmissione per via telematica di comunicazioni all'anagrafe tributaria.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente il regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO A

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE NOTIZIE RIGUARDANTI I CONTRATTI ASSICURATIVI STIPULATI DA IMPRESE ASSICURATRICI AVENTI SEDE LEGALE IN ALTRO STATO MEMBRO DELLA UE

1. CARATTERISTICHE DEI FILE CONTENENTI LE COMUNICAZIONI

Ogni file si compone dei seguenti record lunghi 370 caratteri:

- un record di testa (tipo record 0);
- uno o più record dettaglio con i dati delle comunicazioni delle imprese assicuratrici (tipo record 1);
- uno o più record dettaglio con i dati delle comunicazioni dei soggetti contraenti (tipo record 2);
- uno o più record dettaglio con i dati delle comunicazioni dei soggetti percettori (tipo record 3);
- un record di coda (tipo record 9).

Ogni comunicazione deve contenere, oltre al record di testa e al record di coda (tipo record 0 e 9) almeno un tipo record 1 e un tipo record 2.

Per ogni record di tipo 1 (impresa assicuratrice) deve essere presente almeno un record di tipo 2 (soggetto contraente).

Il record di tipo 3 (soggetto percettore) va indicato qualora il soggetto beneficiario della prestazione è diverso dal soggetto contraente.

2. CARATTERISTICHE DEI CAMPI

Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:

- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;
- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;
- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	codice fornitura	5	2 - 6	AN	Vale "PREMI"
3	codice	2	7 - 8	NU	Vale "23"
4	Codice fiscale del rappresentante fiscale/impresa assicuratrice	16	9 - 24	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
	Dati da impostare nel caso di persona fisica				
5	Cognome del rappresentante fiscale	26	25 - 50	AN	Cognome del rappresentante fiscale persona fisica
6	Nome del rappresentante fiscale	25	51 - 75	AN	Nome del rappresentante fiscale persona fisica
7	Sesso del rappresentante fiscale	1	76 - 76	AN	Sesso del rappresentante fiscale persona fisica; indicare "M" o "F"
8	Data di nascita del rappresentante fiscale	8	77 - 84	NU	Data di nascita del rappresentante fiscale persona fisica; nel formato " GGMMAAAA "
9	Comune di nascita del rappresentante fiscale	40	85 - 124	AN	Comune di nascita del rappresentante fiscale
10	Provincia di nascita del rappresentante fiscale	2	125 - 126	AN	Provincia di nascita del rappresentante fiscale
	Dati da impostare nel caso di persona non fisica				
11	Denominazione dell'impresa assicuratrice	60	127 - 186	AN	Denom. PNF
12	Domicilio fiscale dell'impresa assicuratrice	40	187 - 226	AN	Domicilio fiscale dell'impresa assicuratrice
13	Provincia dom. dell'impresa assicuratrice	2	227 - 228	AN	Provincia dom. dell'impresa assicuratrice
14	**Dati fornitura**				
15	Anno di riferimento	4	229 - 232	NU	Nel formato " AAAA "
16	Progressivo invio	7	233 - 239	NU	Nel formato " AAAANNN "
17	Data invio	8	240 - 247	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
18	Filler	120	248 - 367	AN	Impostare a spazi
19	Carattere di controllo	1	368 - 368	AN	Vale " A "
20	Carattere di fine riga	2	369 - 370	AN	Gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII CR e LF (valori esadecimali "0D" "0A")

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE
RELATIVA ALLA IMPRESA ASSICURATRICE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Progressivo record	6	2 - 7	NU	Progessivo numerico nell'ambito del file
3	Codice identificativo ISVAP	12	8 19	AN	Codice identificativo dell'impresa assicuratrice
4	Codice fiscale impresa assicuratrice	11	20 - 30	NU	
5	Denominazione dell'impresa assicuratrice	60	31 - 90	AN	Denom. PNF
6	Stato estero di residenza	25	91 - 115	AN	
7	Codice stato estero	2	116 - 117	AN	Tabella codici ISO riportati nella Tariffa Doganale
8	Indirizzo della residenza	35	118 - 152	AN	
9	Filler	215	153 - 367	AN	Impostare a spazi
10	Carattere di controllo	1	368 - 368	AN	Vale " A "
11	Carattere di fine riga	2	369 - 370	AN	Gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII CR e LF (valori esadecimali "0D" "0A")

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE
RELATIVA AL SOGGETTO CONTRAENTE PERSONA FISICA

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 2 "
2	Progressivo record	6	2 - 7	NU	Va riportato il progressivo record dell'impresa assicuratrice con la quale il soggetto ha stipulato il contratto
3	Codice fiscale contraente persona fisica	16	8 - 23	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
4	Cognome del contraente	26	24 - 49	AN	Cognome del contraente
5	Nome del contraente	25	50 - 74	AN	Nome del contraente
6	Sesso del contraente	1	75 - 75	AN	Sesso del contraente persona fisica; indicare "M" o "F"
7	Data di nascita del contraente	8	76 - 83	NU	Data di nascita del contraente persona fisica; nel formato " GGMMAAAA "
8	Comune di nascita del contraente	40	84 - 123	AN	Comune di nascita del contraente
9	Provincia di nascita del contraente	2	124 - 125	AN	Provincia di nascita del contraente
10	Identificativo della polizza	30	126 - 155	AN	Identificativo della polizza
11	Data della stipula del contratto	8	156 - 163	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
12	Durata del contratto	3	164 - 166	NU	Durata del contratto espresso in anni
13	Tipo di valuta	1	167 - 167	AN	Indica la valuta con la quale vengono espressi gli importi; vale " L " per Lire ; " E " per Euro
14	Premi corrisposti	16	168 - 183	NU	Va espresso in Lire o in unità di Euro
15	Importi non dedotti	16	184 - 199	NU	Va espresso in Lire o in unità di Euro
16	Prestazioni erogate sotto forma di capitale	16	200 - 215	NU	Va espresso in Lire o in unità di Euro
17	Prestazioni erogate sotto forma di rendita	16	216 - 231	NU	Va espresso in Lire o in unità di Euro
18	Importo corrisposto per chiusura anticipata di contratto	16	232 - 247	NU	Va espresso in Lire o in unità di Euro
19	Filler	120	248 - 367	AN	Impostare a spazi
20	Carattere di controllo	1	368 - 368	AN	Vale " A "
21	Carattere di fine riga	2	369 - 370	AN	Gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII CR e LF (valori esadecimali "0D" "0A")

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE
RELATIVA AL SOGGETTO PERCETTORE DELLA PRESTAZIONE DIVERSO DAL CONTRAENTE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 3 "
2	Codice fiscale contraente persona fisica	16	2 - 17	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
3	Codice fiscale percettore	16	18 - 33	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
4	Cognome del percettore	26	34 - 59	AN	Cognome del percettore
5	Nome del percettore	25	60 - 84	AN	Nome del percettore
6	Sesso del percettore	1	85 - 85	AN	Sesso del percettore; indicare "M" o "F"
7	Data di nascita del percettore	8	86 - 93	NU	Data di nascita del percettore; nel formato "GGMMAAAA"
8	Comune di nascita del percettore	40	94 - 133	AN	Comune di nascita del percettore
9	Provincia di nascita del percettore	2	134 - 135	AN	Provincia di nascita del percettore
10	Tipo di valuta	1	136 - 136	AN	Indica la valuta con la quale vengono espressi gli importi; vale " L " per Lire ; " E " per Euro
11	Importo percepito	16	137 - 152	NU	Va espresso in Lire o in unità di Euro
12	Filler	215	153 - 367	AN	Impostare a spazi
13	Carattere di controllo	1	368 - 368	AN	Vale " A "
14	Carattere di fine riga	2	369 - 370	AN	Gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII CR e LF (valori esadecimali "0D" "0A")

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	codice fornitura	5	2 - 6	AN	Vale "PREMI"
3	codice	2	7 - 8	NU	Vale "23"
4	Codice fiscale del rappresentante fiscale/impresa assicuratrice	16	9 - 24	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
	Dati da impostare nel caso di persona fisica				
5	Cognome del rappresentante fiscale	26	25 - 50	AN	Cognome del rappresentante fiscale persona fisica
6	Nome del rappresentante fiscale	25	51 - 75	AN	Nome del rappresentante fiscale persona fisica
7	Sesso del rappresentante fiscale	1	76 - 76	AN	Sesso del rappresentante fiscale persona fisica; indicare "M" o "F"
8	Data di nascita del rappresentante fiscale	8	77 - 84	NU	Data di nascita del rappresentante fiscale persona fisica; nel formato " GGMMAAAA "
9	Comune di nascita del rappresentante fiscale	40	85 - 124	AN	Comune di nascita del rappresentante fiscale
10	Provincia di nascita del rappresentante fiscale	2	125 - 126	AN	Provincia di nascita del rappresentante fiscale
	Dati da impostare nel caso di persona non fisica				
11	Denominazione dell'impresa assicuratrice	60	127 - 186	AN	Denom. PNF
12	Domicilio fiscale dell'impresa assicuratrice	40	187 - 226	AN	Domicilio fiscale dell'impresa assicuratrice
13	Provincia dom. dell'impresa assicuratrice	2	227 - 228	AN	Provincia dom. dell'impresa assicuratrice
14	**Dati fornitura**				
15	Anno di riferimento	4	229 - 232	NU	Nel formato " AAAA "
16	Progressivo invio	7	233 - 239	NU	Nel formato " AAAANNN "
17	Data invio	8	240 - 247	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
18	Spazio a disposizione	120	248 - 367	AN	Impostare a spazi
19	Carattere di controllo	1	368 - 368	AN	Vale " A "
20	Carattere di fine riga	2	369 - 370	AN	Gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII CR e LF (valori esadecimali "0D" "0A")

02A10256

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 8 agosto 2002.

Sostanze coloranti e marcanti da aggiungere alla benzina e agli oli da gas impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Visto il punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che ammette ad aliquote ridotte di accisa la benzina e gli oli da gas utilizzati per lo svolgimento di lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;

Visto l'art. 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che fissa il trattamento fiscale agevolativo per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche;

Visto l'art. 1 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 14 dicembre 2001, n. 454, il quale dispone che le aliquote ridotte di accisa ed il trattamento fiscale agevolativo sopra indicati si applicano alla benzina ed agli oli da gas, previa denaturazione da effettuare secondo le modalità stabilite dall'art. 4 del citato regolamento;

Visto l'art. 4, comma 1, del medesimo regolamento n. 454, il quale prevede per gli oli minerali agevolati, utilizzati per usi agricoli, l'adozione di idonee formule di denaturazione;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 28 ottobre 1961, nel quale sono indicate le sostanze adulteranti e coloranti da aggiungere agli oli minerali destinati all'azionamento dei motori delle barche per la pesca, dei motopescherecci e delle macchine agricole;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1985, con il quale viene sostituita la sostanza adulterante «difenilammina» con la sostanza denominata «tracciante RS»;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 2 giugno 1992, con il quale viene sostituita la sostanza adulterante «furfurolo» con la sostanza denominata «marcante A», che si identifica con quella denominata «Solvent yellow 124» prevista nella decisione della Commissione europea del 13 luglio 2001 come marcatore europeo;

Visti gli articoli 1 e 3 della predetta decisione della Commissione delle Comunità europee che fissano l'obbligo per gli Stati membri di adottare come marcatore fiscale comune per il gasolio ed il petrolio lampante la sostanza denominata «Solvent yellow 124» e ne fissano l'obbligo di adozione a decorrere dal 1° agosto 2002;

Ritenuto, pertanto, che l'obbligo sancito dalla suddetta decisione risulta già rispettato in base al disposto dell'art. 1 del decreto ministeriale 19 maggio 1992;

Considerata la necessità di attestare formalmente, in via ricognitiva, tale rispetto;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Formule di denaturazione

1. La benzina senza piombo, colorata con le sostanze di cui al decreto ministeriale 6 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1997, per essere ammessa all'aliquota ridotta di accisa prevista al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad essere denaturata con la formula vigente sulla base del decreto ministeriale 19 maggio 1992, aggiungendo, per ogni 100 kg di prodotto, le seguenti sostanze:

a) grammi 3 di «violetto alizarina A base» e grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri, ovvero, in applicazione dell'art, 1, comma 2, del decreto ministeriale 7 agosto 1961 altra sostanza avente differente denominazione commerciale, ma proprietà fisiche e chimiche, tonalità e potere colorante, riconosciute identiche dall'amministrazione finanziaria

b) grammi 1,3 di «Solvent yellow 124» e grammi 0,7 di nafta solvente da petrolio;

c) grammi 3 di «tracciante RS».

2. Gli oli da gas o gasolio, per essere ammessi alle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e all'art. 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano ad essere denaturati con la formula vigente sulla base dcl decreto ministeriale 19 maggio 1992, con l'aggiunta, per ogni 100 kg di prodotto, delle seguenti sostanze

a) grammi 5 di «verde alizarina G base» e grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri, ovvero, in applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 7 agosto 1961 altra sostanza avente differente denominazione commerciale, ma proprietà fisiche e chimiche, tonalità e potere colorante, riconosciute identiche dall'amministrazione finanziaria;

b) grammi 1,3 di «Solvent yellow 124» e grammi 0,7 di nafta solvente da petrolio;

c) grammi 3 di «tracciante RS».

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2002

Il direttore: GUAIANA

02A10388

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 agosto 2002.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale confermativo sulla legge regionale recante: «Disciplina della forma di governo della regione, dell'elezione del consiglio regionale, nonché dei *referendum* regionali e dell'iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell'art. 12, comma 2, dello statuto» indetto nella regione Friuli-Venezia Giulia per il giorno 29 settembre 2002. (Deliberazione n. 164/02/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 agosto 2002;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

Visto lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e modificato con legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e in particolare l'art. 12, commi 4 e 5;

Vista la legge regionale 27 novembre 2001, n. 29, recante «Norme sul *referendum* confermativo previsto dall'art. 12, commi 4 e 5, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia»;

Rilavato che, con decreto del Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 225 del 29 luglio 2002, è stato indetto per il giorno di domenica 29 settembre 2002 il *referendum* regionale confermativo sulla legge regionale recante «Disciplina della forma di governo della regione, dell'elezione del consiglio regionale, nonché dei *referendum* regionali e dell'iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell'art. 12, comma 2, dello statuto»;

Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario, dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per il *referendum* regionale confermativo sulla legge regionale recante «Disciplina della forma di governo della regione, dell'elezione del Consiglio regionale, nonché dei referendum regionali e dell'iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell'art. 12, comma 2, dello Statuto», indetto nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per il giorno 29 settembre 2002, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2.

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

a) il comitato promotore del quesito referendario;

b) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale o che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera *b)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti; questi ultimi organismi devono essersi costituiti entro dieci giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

2. Entro lo stesso termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1 rendono nota al Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la propria posizione favorevole o contraria al quesito referendario, al fine della partecipazione ai programmi di comunicazione politica e della trasmissione dei messaggi politici autogestiti.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA REFERENDARIA

Art. 3.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento e la data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata locale che diffonda le proprie trasmissioni nella regione Friuli-Venezia Giulia dedica alla comunicazione politica sui temi del *referendum* confermativo, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti in misura uguale tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

2. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. Ai programmi di comunicazione politica sui temi del *referendum* non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 07,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 05,00 e le ore 01,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati al Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Capo II

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA REFERENDARIA

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo di cui al precedente art. 3, comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive private locali che diffondono le proprie trasmissioni nella regione Friuli-Venezia Giulia, le quali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione delle posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario, hanno altresì la facoltà di diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 07,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 09,00 - 11,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alla lettera *d)*. L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito a pagamento» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 7.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.

b) inviano, anche a mezzo telefax, al Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa sinteticamente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto.

2. A decorrere dal sesto giorno e fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e al Comitato regionale per le comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il proprio responsabile per il referendum, i relativi recapiti e la durata dei messaggi.

Art. 8.

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del Comitato regionale per le comunicazioni, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratutiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dall'art. 1, comma 3, del decreto 3 aprile 2002 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9.

Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 10.

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento e fino alla data di chiusura della campa-

gna referendaria, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, quando vengano trattate questioni relative al tema oggetto del referendum, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro il quesito referendario vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, in chiara distinzione tra informazione e opinione.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al *referendum*. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte dei votanti.

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 11.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo e terzo del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 12.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 13.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo, fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni, nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi al *referendum* sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo e il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali relativi al *referendum* le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 14.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio politico referendario» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 15.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici relativi al *referendum* su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe dei soggetti politici interessati al *referendum* di cui all'art. 2, comma 1.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti e i movimenti politici e i soggetti politici interessati al *referendum* sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe di soggetti politici interessati al *referendum.*

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 16.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17.

Compiti del Comitato regionale per le comunicazioni

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni assolve nell'ambito territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 7, 8 e 9, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 18 del presente provvedimento.

Art. 18.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal Comitato regionale per le comunicazioni, che formula le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. Il competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il Comitato regionale per le comunicazioni.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 6 agosto 2002

Il presidente: CHELI

02A10317

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 10 luglio 2002.

Rettifica della deliberazione n. 114 del 29 aprile 2002.

IL CONSIGLIO

Vista la deliberazione n. 114 del 29 aprile 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 2002;

Considerato che si sono riscontrati alcuni errori materiali nei «Considerato in diritto» nel secondo punto del deliberato;

Delibera

di inserire, nei suddetti punti, dopo le parole «proposto dai concorrenti» le parole «più uno».

Roma, 10 luglio 2002

Il presidente: GARRI

02A10012

DETERMINAZIONE 16 luglio 2002.

Modalità di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti di servizi in materia di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 della CPC (Classificazione comune dei prodotti) n. 867, contenuta nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. (Determinazione n. 16/2002).

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Considerato in fatto.

Sono state richieste all'Autorità chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di gare per l'affidamento di servizi in materia di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 della CPC (classificazione comune dei prodotti) n. 867, contenuta nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di importo superiore alla soglia comunitaria, dopo che la legge 1º marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2002) ha abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1997, n. 116 (noto come decreto Karrer).

L'art. 53 della suddetta legge n. 39/2002 prevede, infatti, al primo comma che i parametri di ponderazione e valutazione previsti dall' art. 23, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, volti a garantire, nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il corretto rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio da affidare, siano stabiliti dalle singole stazioni appaltanti in sede di bando di gara o di lettera di invito ed al secondo comma la esplicita abrogazione del suddetto decreto n. 116/1997.

In sede di approvazione della legge la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno con il quale si esprime parere che, nel caso di appalti di servizi di natura tecnica, gli elementi di valutazione delle offerte debbano essere:

a) le caratteristiche qualitative dell'offerta ricavabili dalla documentazione relativa ad almeno un progetto analogo (con un massimo di tre) a quello da affidare, scelto dall'offerente, limitatamente a tre schede in formato A3 per ogni progetto;

b) caratteristiche metodologiche e tecniche dell'offerta desunte dalla relazione di offerta;

c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;

d) servizio successivo alla vendita;

e) assistenza tecnica.

Le richieste di chiarimenti fanno ritenere che vi sono incertezze interpretative e difficoltà operative, in particolare per il fatto che sono venute meno le disposizioni contenute nel suddetto decreto n. 116/1997 che per quasi cinque anni sono state applicate e con risultati in larga misura positivi. Data l'importanza che hanno nel settore dei lavori pubblici le gare per l'affidamento di servizi di natura tecnica l'Autorità riconosce che vi è l'esigenza di ridurre le suddette incertezze e difficoltà operative. A tal fine l'Autorità ritiene necessario contribuire alla formazione di regole di comportamento delle stazioni appaltanti, regole che a fronte della discrezionalità introdotta con la legge n. 39/2002, hanno valore di linee guida cui i suddetti soggetti possono far riferimento nei singoli casi di rispettiva competenza.

Considerato in diritto.

L'art. 36 della direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi) prevede come criterio di aggiudicazione, oltre a quello del prezzo più basso, anche quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La disposizione è stata recepita nell'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Come noto le tariffe dei tecnici (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali, geologi ecc.) sono minimi inderogabili e, di conseguenza, l'aggiudicazione degli appalti di servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 della CPC (classificazione comune dei prodotti) n. 867, contenuta nell'allegato I A della suddetta direttiva 92/50/CEE, qualunque sia l'importo, non può che avvenire in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Di qui la grande importanza sul piano operativo delle disposizioni in ordine alle modalità di applicazione di tale criterio.

Preliminarmente si ricorda che tale criterio fu introdotto nella nostra legislazione per la prima volta con la legge 8 agosto 1977, n. 584 che recepiva la direttiva 305/71/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971, prima

direttiva comunitaria in materia di lavori pubblici. Il criterio prevede che l'aggiudicazione avvenga sulla base di un insieme di elementi di valutazione quali, per esempio, il prezzo, il valore tecnico dell'offerta, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ecc. Oggi esso è recepito, oltre che nella direttiva in materia di lavori, anche nelle direttive in materia di forniture e servizi.

Questo criterio è caratterizzato da aspetti teorici e applicativi molto complessi ed ha avuto una disciplina legislativa variabile nel tempo. Il legislatore ha colto l'essenza del problema soltanto con la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In quella occasione ha, infatti, previsto all' art. 21, comma 3, che il regolamento generale della legge dovesse definire opportuni metodi che consentissero di individuare con un unico parametro finale l'offerta economicamente più vantaggiosa. Metodi che sono stati poi indicati negli allegati A, B, C, D, E ed F del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni. Nello stesso modo nel citato decreto legislativo n. 157/1995, prima della approvazione della legge n. 39/2002, era prevista all'art. 23, comma 6, l'emanazione, su proposta dei Ministri competenti per i diversi settori, di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per stabilire, in relazione alla natura del servizio, i parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi da considerare ai fini della valutazione dell'offerta, volti a garantire un corretto rapporto prezzo-qualità. Ed in relazione a tale disposizione fu, poi, dato adempimento, per il settore dei lavori pubblici, approvando il suddetto decreto n. 116/1997.

La problematica dell'offerta economicamente più vantaggiosa è inquadrabile nel tema generale della valutazione di beni e servizi caratterizzati da diversificati attributi. Negli ultimi tempi, anche per effetto dello sviluppo delle tecniche di valutazione di impatto ambientale, sono stati studiati nuovi e sempre più affinati metodi multicriteri e multiobiettivi che rappresentano, in parte, anche un superamento dell'analisi costi-benefici. Tutte queste tecniche partono dal presupposto che gli attributi di un bene o di un servizio (per esempio prezzo e qualità) sono fra di loro interdipendenti, e non sempre comparabili in base ad una medesima unità di misura e che, quindi, è necessario esplicitare *ex ante* il peso relativo che il decisore intende assegnare nella valutazione a ciascuno degli attributi. È da ritenere, pertanto, che fra più beni o più servizi è da considerare il miglior bene o il miglior servizio quello che raggiunge il miglior compromesso fra i diversi attributi in quanto non è mai possibile raggiungere un ottimale contemporaneo loro perseguimento. Peraltro non esiste sul piano scientifico un metodo di univoca accettazione che sia idoneo a individuare quale fra più beni o più servizi sia da ritenersi migliore. Di qui la necessità di indicare in sede di bando o di lettera di invito, oltre ai pesi degli attributi, anche quale metodo sarà impiegato per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. L'abrogato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 116/1997 prevedeva l'applicazione del metodo denominato della somma pesata o aggregativo-compensatore. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s. m., oltre a tale metodo, ne indica altri (quali l'electre, l'analityc hierarchy process (AHP), l'evamix, il technique for order preference by similiraty to idel solution (TOPSIS)) che sono ritenuti più corretti sul piano scientifico ma di applicazione più complessa.

L'abrogazione del suddetto decreto n. 116/1997 è stata disposta perché la Commissione europea aveva riscontrato profili di contrasto con il diritto comunitario ed in particolare con la direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992.

Venute, quindi, meno le disposizioni del decreto n. 116/1997, al fine di suggerire criteri sulle possibili modalità di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di servizi di architettura, ingegneria ed di altri servizi tecnici di importo superiore alla soglia comunitaria, è opportuno indicare i profili di contrasto che la Commissione europea aveva evidenziato tra disposizioni dell'abrogato decreto n. 116/1997 e il diritto comunitario. Tali profili erano costituiti da:

a) la violazione dell'art. 44, paragrafo 2, della direttiva 92/50/CEE in quanto il decreto n. 116/1997 non era stato oggetto di specifica comunicazione alla Commissione europea;

b) la violazione degli articoli 23, 32 e 36 della direttiva 92/50/CEE in quanto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto n. 116/1997, nello stabilire i criteri di individuazione del merito tecnico del concorrente, faceva riferimento agli elementi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 157/1995 e, quindi, ad elementi da utilizzare nella fase di selezione dei concorrenti;

c) la violazione degli stessi articoli della direttiva 92/50/CEE in quanto l'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto n. 116/1997 prevedeva, tra gli elementi di valutazione delle offerte, la certificazione di qualità elemento proprio del procedimento di selezione dei concorrenti;

d) la violazione dell'art. 36, comma 2, della direttiva 92/50/CEE in quanto l'art. 3, comma 2, del decreto n. 116/1997, consentiva alla commissione giudicatrice di suddividere gli elementi di valutazione in sub-elementi e, pertanto, in contrasto con il principio di trasparenza.

I rilievi, pertanto, non riguardavano né il metodo (aggregativo-compensatore o della somma pesata) previsto dal decreto n. 116/1997 per la valutazione dell'offerta, né la previsione contenuta nel decreto di limiti (forcella) per i pesi da assegnare agli elementi di valutazione, né le formule previste dal decreto per determinare i coefficienti cui moltiplicare i pesi degli elementi di valutazione di natura quantitativa (quali il prezzo ed il termine di consegna) e né il procedimento del cosiddetto confronto a coppie previsto dal decreto per la determinazione dei coefficienti cui moltiplicare gli elementi di valutazione di natura qualitativa (quali il merito tecnico, le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate dalla relazione di offerta, l'assistenza tecnica). Queste disposizioni del decreto possono, quindi, essere ritenute valide ed applicabili dalle stazioni appaltanti. L'abrogazione del decreto

n. 116/1997 comporta, peraltro, la necessità che, qualora in questi sensi si indirizzi la scelta delle stazioni appaltanti, ne debba essere fatta espressa indicazione nel bando che, come è noto, costituisce la *lex specialis* della gara.

Si aggiunge che sul tema del merito tecnico e dell'offerta economicamente più vantaggiosa nonché delle fasi del procedimento per l'affidamento dei servizi di natura tecnica l'Autorità si è espressa con tre determinazioni (n. 9 dell'8 novembre 1999, n. 10 del 17 novembre 1999 e n. 17 del 5 aprile 2000) che ugualmente possono essere di guida per una corretta predisposizione dei bandi di gara.

La prima determinazione si riferisce a gara di importo inferiore alla soglia comunitaria ma l'Autorità in essa esprime il proprio avviso sul tema generale dei procedimenti di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di qualsiasi importo, nel senso che in tali procedure è cogente la previsione di due distinti momenti: quello della valutazione dei requisiti di partecipazione e quello di valutazione delle offerte. In particolare:

a) il merito tecnico da esaminare nella fase di qualificazione deve avere ad oggetto elementi che «necessitano alla stazione appaltante per effettuare una valutazione circa l'idoneità del progettista a concorrere all'affidamento anche sulla base dell'esperienza professionale pregressa. Detta valutazione viene effettuata sulla base di elementi meramente quantitativi consistendo nell'accertamento dell'importo dei lavori appartenenti alle stesse classi e categorie dell'opera oggetto dell'incarico eseguiti in periodo anteriore alla data del bando.»;

b) il merito tecnico da esaminare nella fase di valutazione dell'offerta «dovrà intendersi non con riferimento ad aspetti quantitativi, bensì con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti e presentati che l'offerente ritiene rappresentativi della propria capacità progettuale e affini all'opera da progettare.»;

c) il merito tecnico da esaminare nella fase di valutazione dell'offerta deve essere inteso come un «indice di qualità» desunto, «dalla documentazione relativa a non più di tre progetti redatti dal concorrente e concernente lavori affini a quello oggetto delle prestazioni richieste», e che può «formare oggetto di valutazione dell'offerta stessa solo in quanto indicativo delle capacità professionali e tecniche necessarie a svolgere lo specifico incarico».

Ad avviso dell'Autorità, pertanto il merito tecnico ha una funzione diversa nelle due fasi del procedimento di affidamento dei servizi di natura tecnica.

Tale valutazione è stata confermata nella determinazione n. 17/2000 nella quale l'Autorità ha ritenuto non corretta la procedura seguita da una stazione appaltante che aveva aggiudicato la commessa sommando i punteggi conseguiti dai concorrenti nella fase di qualificazione e nella fase di valutazione delle offerte.

La determinazione n. 10/1999 riguardava, invece, bandi di gara per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e diffusione di programmi di riqualificazione urbana. Si trattava, quindi, di attività rientranti sia nella categoria 11 e sia nella categoria 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 157/1995 e, pertanto, legittimamente non erano state applicate le disposizioni del decreto n. 116/1997. Nella determinazione l'Autorità rilevava, però, che l'aver previsto, per quanto riguardava l'offerta economica (per la quale il bando prevedeva venti punti), una formula per l'assegnazione del relativo punteggio del tutto diversa da quella del citato decreto n. 116/1997, comportava che l'affidamento sarebbe avvenuto «solo sulla base della valutazione, molto discrezionale, dell'offerta tecnica per cui sono assegnati ottanta punti». L'Autorità concludeva il proprio avviso affermando che «i criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa non devono, in nessun caso, vanificare i principi della trasparenza e della concorrenza, come avviene nei casi di distribuzione del punteggio che comporti un rilevante squilibrio nella connessa assegnazione, si da rendere decisivo uno solo degli elementi prescelti per la valutazione».

Deve essere anche tenuto presente che né i rilievi della Commissione europea e né la legge n. 39/2002 hanno riguardato i requisiti che devono possedere i concorrenti ad una gara di appalto di servizi di natura tecnica di importo superiore alla soglia comunitaria ed i criteri da impiegare, nel caso della licitazione privata, per la scelta dei concorrenti da invitare a presentate l'offerta. Sono, quindi, pienamente vigenti le disposizioni previste dagli articoli 66 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Al riguardo da ultimo l'Autorità con delibera del 27 febbraio 2002 ha specificato che i requisiti di cui all'art. 63, comma 1, lettera *o)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 (tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare), all'art. 66, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s. m. (importo globale per ogni classe e categorie variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da progettare) e all'art. 66, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s. m. (importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare) devono riferirsi all'importo stimato delle singole categorie e classi da progettare e non all'importo stimato complessivo di tutte le categorie e classi da progettare.

Inoltre può aggiungersi che l'indicazione contenuta nell'allegato F (numero di servizi di cui all'art. 66, comma 1, lettere *c)* e *d)* - per evidenti ragioni di coerenza con le disposizioni dell'art. 66, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s. m. che riguardano gli importi dei lavori cui si riferiscono i servizi - deve intendersi riferita agli importi e non al numero dei servizi espletati.

Va anche ricordato che l'Autorità con delibera n. 167 del 12 giugno 2002 ha avuto occasione di precisare che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della legge 18 novembre 1998, n. 415, nel caso di nuove

società di professionisti e di ingegneria (art. 17, commi 6, lettere *a)* e *b)* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) queste, per tre anni dalla loro costituzione, possono documentare i suddetti requisiti, oltre che con quelli da esse stesse posseduti, anche con quelli dei loro soci (qualora società di professionisti) e con quelli dei professionisti, dipendenti a tempo indeterminato della nuova società, che abbiano la qualifica di dirigente o che svolgano funzioni di collaboratore coordinato e continuativo (qualora si tratti di società di ingegneria). La disposizione ha la finalità di consentire a nuovi soggetti che, in quanto nuovi, non posseggono sufficienti requisiti, di partecipare alle gare ed è simile a quella prevista per le imprese di costruzioni che, ai sensi dell'art. 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, possono utilizzare per la loro qualificazione i requisiti che i loro direttori tecnici hanno acquisito in precedenti attività.

Sulla base delle suddette considerazioni si indicano i criteri per la redazione di clausole dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 della CPC (classificazione comune dei prodotti) n. 867, contenuta nell'allegato 1 del decreto n. 157/1995, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, che diano certezze, trasparenza e assicurino parità di trattamento ai concorrenti:

a) i requisiti di partecipazione dei concorrenti sono da precisare nel rispetto delle prescrizioni di cui all' art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

b) nel caso che la gara si svolga con la procedura della licitazione privata, la scelta dei soggetti da invitare a presentare l'offerta deve essere regolata dalle disposizioni di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

c) al fine di evitare contestazioni in sede di svolgimento delle gare valgono, con riferimento agli articoli 66, 67 e allegato F del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, specifiche prescrizioni del bando da formulare nei sensi indicati nei considerati in diritto;

d) gli elementi per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed i relativi pesi, possono essere quelli previsti dall'abrogato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1997, n. 116 (merito tecnico, caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate dalla relazione di offerta, prezzo, termine di consegna, servizio successivo all'effettuazione della prestazione) opportunamente depurati degli aspetti ritenuti contrastanti con il diritto comunitario. A titolo di esempio si indica per quanto riguarda il merito tecnico, la possibile previsione che questo sia valutato con il confronto a coppie, ma sulla base di elementi non presi in esame nella fase di qualificazione e, cioè, sulla base di un determinato numero massimo di servizi (preferibilmente tre) — ritenuti dal concorrente rappresentativi della sua professionalità e, quindi, della qualità della prestazione che costituisce oggetto dell'offerta — documentati da un numero massimo di elaborati descrittivi, grafici e fotografici di dimensioni predeterminate;

e) le formule ed i metodi per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa possono essere quelli (aggregativo-compensatore, confronto a coppie), previsti dall'abrogato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1997, n. 116, indicando nel bando tali metodi con riferimento agli allegati A (metodo del confronto a coppie) e B (metodo aggregativo-compensatore) del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, nonché quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 con l'estendere cioè, le regole stabilite per le gare di importo compreso tra € 40.000 e la soglia comunitaria, alle gare di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

Roma, 16 luglio 2002

Il presidente: GARRI

02A10278

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 25 luglio 2002.

Proroga dei termini di cui all'art. 9 della deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99. (Deliberazione n. 145/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 luglio 2002,

Premesso che:

l'art. 9, comma 9.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 235 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, (di seguito: deliberazione n. 204/99) stabilisce che, entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dall'anno 2001, ogni esercente il servizio di fornitura di energia elettrica, con riferimento a ciascuna tipologia di utenza autocertifichi all'Autorità l'ammontare dei ricavi ammessi e dei ricavi effettivi relativi all'anno precedente;

l'art. 9, comma 9.5, della deliberazione n. 204/99, come sostituito dall'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, (di seguito: deliberazione n. 228/01) definisce termini e modalità di rimborso dei ricavi eccedentari;

l'art. 9, comma 9.6, della deliberazione n. 204/99, introdotto con la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2001, n. 174/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* -

serie generale - n. 196 del 24 agosto 2001 (di seguito: deliberazione n. 174/01) stabilisce che ciascun esercente comunica all'Autorità, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli accrediti e i rimborsi di cui al comma 9.5, della medesima deliberazione, l'ammontare complessivo di quanto accreditato e rimborsato;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Viste:

la deliberazione n. 204/99;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 235 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, (di seguito: deliberazione n. 205/99);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 238/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 238/00);

la deliberazione n. 174/01;

la deliberazione n. 228/01;

Considerato che, per l'anno 2001:

ai sensi dell'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 204/99, l'opzione tariffaria TV1 comprende la componente $\gamma\overline{PG}$;

ai sensi dell'art. 6, comma 6.3, della deliberazione n. 204/99, il parametro $\overline{PG}$ dipende dai prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n. 205/99;

ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, della deliberazione n. 204/99, i ricavi ammessi nell'anno sono calcolati in base ai corrispettivi dell'opzione tariffaria TV1;

ai sensi dell'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n. 205/99, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso comprende una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata per le fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, come indicata nella tabella 1, della medesima deliberazione;

l'Autorità, con la deliberazione n. 238/00, ha fissato il valore della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui alla tabella 1 della deliberazione n. 205/99;

Considerato che:

il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) con sentenze 31 luglio 2001, n. 5286 e n. 5288, ha annullato la deliberazione n. 238/00, nella parte in cui riduce la componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione;

il Consiglio di Stato, rendendo note le sue decisioni con dispositivi 9 luglio 2002 n. 390 e 9 luglio 2002 n. 391, ha respinto i ricorsi elevati dall'Autorità per la riforma delle soprarichiamate sentenze del TAR Lombardia, per l'effetto confermando il parziale annullamento della deliberazione n. 238/00 disposto dal TAR Lombardia;

Considerato che:

non sono fino ad oggi state rese note le motivazioni delle decisioni del Consiglio di Stato che costituiscono il presupposto delle statuizioni del dispositivo;

tale circostanza *osta* ad una valutazione degli effetti del giudicato così formatosi e alla sua attuazione;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini previsti dall'art. 9 della deliberazione n. 204/99 ed i termini ad essi collegati, con riferimento ai ricavi conseguiti nell'anno 2001;

Delibera:

Art. 1.

Proroga dei termini di cui all'art. 9 della deliberazione n. 204/99

Con riferimento alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999:

a) il termine di cui all'art. 9, comma 9.1, relativo ai ricavi conseguiti nell'anno 2001 è prorogato al 31 ottobre 2002;

b) il termine di cui all'art. 9, comma 9.5, lettera *a)*, come sostituito dall'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito: deliberazione n. 228/01), è prorogato al 30 aprile 2003;

c) l'inciso «nelle fatture emesse nell'anno 2002» di cui all'art. 9, comma 9.5, lettera *b)*, punto *ii)*, come sostituito dall'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 228/01, è sostituito con l'inciso: «nelle fatture emesse entro il 30 aprile 2003»;

d) il termine di cui all'art. 9, comma 9.6, definito con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 luglio 2001, è prorogata al 30 giugno 2003.

Art. 2.

Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Milano, 25 luglio 2002

Il presidente: RANCI

02A10265

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO 23 luglio 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la delibera del senato accademico del 14 maggio 2002;

Vista la nota prot. 64902 del 3 giugno 2002 con la quale la predetta delibera è stata trasmessa al M.I.U.R.;

Considerato che il M.I.U.R. non ha fatto rilievi;

Decreta:

Sono emanate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche agli articoli 17 e 19 dello statuto dell'Università degli studi di Palermo emanato con decreto rettorale n. 83 del 16 gennaio 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2001, che di seguito si trascrivono:

«Art. 17 *(Consigli di facoltà).* — 1. Comma (invariato).

2. Comma (invariato).

3. Comma (invariato).

4. Comma (invariato).

5. Comma (invariato).

6. Comma (invariato).

7. Comma (invariato).

8. Comma - Il consiglio di facoltà è composto da:

a) il preside che lo presiede e lo convoca con modalità definite dal regolamento di facoltà;

b) i professori straordinari, i professori di ruolo e fuori ruolo e incaricati stabilizzati;

c) una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti r.e. pari al 50% della somma dei professori di cui al punto *b)*;

d) una rappresentanza degli studenti pari al 20% del numero dei componenti di cui alle lettere *b)* e *c)*; gli studenti contribuiscono al numero legale solo se presenti;

e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente alla facoltà o a dipartimenti ad essa correlati se il numero dei componenti di diritto (professori straordinari, professori di ruolo e fuori ruolo e incaricati stabilizzati) è inferiore a 20;

due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo afferente alla facoltà o a dipartimenti ad essa correlati se il numero dei componenti di diritto (professori straordinari, professori di ruolo e fuori ruolo e incaricati stabilizzati) è superiore a 20 ma inferiore a 50;

tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo afferente alla facoltà o a dipartimenti ad essa correlati se il numero dei componenti di diritto (professori straordinari, professori di ruolo e fuori ruolo e incaricati stabilizzati) è superiore a 50.

9. Comma (invariato).

10. Comma (invariato).».

«Art. 19 *(Consigli di corso di studio della facoltà).* — 1. Comma (invariato).

2. Comma (invariato).

3. Comma (invariato).

4. Comma (invariato).

5. Comma (invariato).

6. Comma (invariato).

7. Comma - Il consiglio di corso di studio è composto da:

a) il presidente che lo presiede e lo convoca con le modalità definite dal regolamento del consiglio di corso di studio;

b) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo afferenti al corso;

c) gli incaricati stabilizzati in un insegnamento ufficiale del corso, sino alla cessazione degli incarichi di insegnamento;

d) i professori di ruolo ed i ricercatori che svolgono per affidamento o supplenza un insegnamento ufficiale nel corso;

e) una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti r.e. afferenti al corso di studio, pari al 50% dei docenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*;

f) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*.

Gli studenti contribuiscono al numero legale solo se presenti.

I professori a contratto ai sensi del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, e del correlato regolamento interno emanato dall'Ateneo, con voto consultivo.

8. Comma (invariato).

9. Comma (invariato).

10. Comma (invariato).

11. Comma (invariato).

12. Comma (invariato)».

Palermo, 23 luglio 2002

Il rettore: SILVESTRI

02A10280

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 18 luglio 2002, n. **3.**

Applicazione della procedura di notifica di etichetta di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992, ai prodotti a base di piante e derivati aventi finalità salutistiche.

In attesa di sviluppi normativi in materia di integratori/complementi alimentari in ambito comunitario, la commercializzazione di tali prodotti in ambito nazionale è stata subordinata alla procedura di notifica di etichetta al Ministero della salute prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare.

In tal senso il Ministero della salute ha già fornito indicazioni con la circolare 16 aprile 1996, n. 8, che, su richiesta della Commissione dell'Unione europea ha inteso fornire opportune indicazioni agli operatori comunitari del settore. Con detta circolare si è infatti precisato che, nel campo di applicazione della predetta norma ricadono gli integratori di vitamine e di minerali (al pari degli alimenti arricchiti con detti nutrienti), nonché tutti i prodotti apportanti una quantità predefinita di «altri fattori aventi un ruolo nella nutrizione, in quantità di significato nutrizionale, compatibile con una collocazione nel settore alimentare».

Negli ultimi anni, si è assistito progressivamente ad un impiego sempre più ampio, quali costituenti di integratori alimentari, di ingredienti derivanti da piante in associazione e a complemento della componente nutrizionale. Il settore si è pertanto esteso a prodotti con una chiara valenza di tipo «salutistico» che restano privi delle finalità proprie dei medicinali quale quella terapeutica essendo sostanzialmente proposti e consumati per ottimizzare lo stato nutrizionale, o favorire comunque la condizione di benessere, coadiuvando le funzioni fisiologiche dell'organismo, il che risulta compatibile con la loro collocazione nel settore alimentare.

Resta fermo, naturalmente, che gli ingredienti erboristici impiegabili negli integratori devono:

presentare una composizione compatibile con una azione salutistica e non terapeutica;

fornire le necessarie garanzie in termini di sicurezza (in base a criteri di purezza, ai loro effetti, alla concentrazione dei principi attivi e alle eventuali associazioni).

Qualora in possesso di tali requisiti si ritiene che prodotti costituiti da soli ingredienti erboristici siano da includere tra gli integratori alimentari.

Tale posizione trova peraltro riscontro nella concezione di integratori alimentari che si va affermando a livello comunitario.

Con la presente circolare, il Ministero della salute intende iniziare a conformarsi alla direttiva sugli integratori alimentari, preventivamente al suo recepimento formale, per motivi di tutela della salute.

Per quanto sopra, il campo di applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992 è esteso anche ai prodotti contenenti solo ingredienti erboristici che presentino requisiti di composizione compatibili con una finalità di tipo salutistico.

La procedura di notifica di etichetta consente al Ministero della salute di esaminarne la composizione e quindi anche di valutare l'ammissibilità degli ingredienti in questione di cui devono essere fornite schede tecniche (allegato 1) o altra documentazione che ne attesti l'idoneità all'uso alimentare e, se del caso, la conformità alla farmacopea ufficiale.

In alcuni casi, per esigenza di tutela della salute, sono stati già introdotti dei limiti di apporto con le quantità d'uso giornaliere consigliate e/o delle prescrizioni specifiche di etichettatura (allegato 2).

Sono esclusi dalla procedura di notifica i prodotti contenenti ingredienti vegetali di tradizionale impiego alimentare (camomille, tisane, the, ecc).

Con l'occasione si richiamano le disposizioni previste dalla circolare 17 luglio 2000, n. 11 «Prodotti soggetti a notifica di etichette ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare» (*Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 2000).

Le aziende titolari di prodotti caratterizzati da ingredienti esclusivamente erboristici ed aventi finalità salutistiche, già presenti sul mercato, ne informano il Ministero della salute entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro gli stessi termini, gli stabilimenti che già producono o confezionano i prodotti sopra indicati, per poter continuare tali operazioni, comunicano al Ministero della salute e all'Autorità sanitaria territorialmente competente le tipologie delle relative produzioni ai fini della procedura di autorizzazione di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 111/1992.

Il Ministero della salute:

pubblica l'elenco degli ingredienti erboristici ammessi negli integratori, da sottoporre ad aggiornamento periodico;

predispone un piano di verifica per la conferma delle autorizzazioni alla produzione e/o al confezionamento.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 luglio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO 1

SCHEDA

Nome botanico.
Origine della pianta.
Provenienza della materia prima impiegata nel prodotto.
Parte della pianta utilizzata.
Tipo di preparazione utilizzata.
Costituenti attivi della pianta e titolo relativo.
Marker biologico.
Finalità fisiologiche e salutistiche.
Dati tossicologici.
Contaminanti.
Controindicazioni, avvertenze, interazioni.
Eventuali note particolari.

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER INGREDIENTI ERBORISTICI

Citrus aurantium.

L'apporto giornaliero di sinefrina con le quantità d'uso indicate non deve essere superiore a 30 mg corrispondenti a circa 800 mg di citrus aurantius con un titolo del 4% di tale sostanza.

AVVERTENZE:

Non superare la dose giornaliera consigliata.

In presenza di cordiovasculopatie e/o ipertensione, prima di assumere il prodotto, consultare il medico.

Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza, durante l'allattamento e al di sotto dei 12 anni.

Iperico.

Occorre sempre riportare la titolazione in ipericina, il cui tenore va indicato in etichetta per quantità di assunzione giornaliera consigliata.

L'apporto giornaliero di ipericina non deve superare i 21 mcg/die, tenore che corrisponde a 7 mg di iperico con un titolo dello 0,3% di tale sostanza.

Il predetto limite di 7 mg vale anche in caso di impiego di iperico a tenore ridotto di ipericina. Tale quantitativo, infatti, fornisce sufficienti garanzie per un uso alimentare della pianta, considerando che i suoi effetti farmocologici sembrano ascrivibili a vari principi attivi e che livelli più elevati comportano il rischio di interferenze con l'attività di alcuni farmaci.

Gingko Biloba.

AVVERTENZE:

Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, consultare il medico prima di assumere il prodotto.

Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza e durante l'allattamento.

Isoflavoni (di soia).

L'apporto giornaliero di isoflavoni totali con le quantità d'uso indicate non deve essere superiore a 80 mg.

Stevia rebaudiana.

Alla luce del diniego a livello comunitario dell'autorizzazione della stevia rebaudiana come ingrediente alimentare (decisione della Commissione europea del 22 febbraio 2000), non è consentito l'impiego.

02A10266

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 9 agosto 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9729
Yen giapponese	117,17
Corona danese	7,4277
Lira Sterlina	0,63550
Corona svedese	9,3120
Franco svizzero	1,4588
Corona islandese	83,24
Corona norvegese	7,4635
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57412
Corona ceca	30,973
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,16
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,5893
Lira maltese	0,4136
Zloty polacco	4,0896
Leu romeno	32166
Tallero sloveno	227,2312
Corona slovacca	44,122
Lira turca	1595000
Dollaro australiano	1,8153
Dollaro canadese	1,5290
Dollaro di Hong Kong	7,5885
Dollaro neozelandese	2,1256
Dollaro di Singapore	1,7188
Won sudcoreano	1166,02
Rand sudafricano	10,1741

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A10428

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sabril»

Estratto del decreto N.C.R. n. 183 del 16 aprile 2002

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SABRIL rilasciata alla società Rhonepoulenc Aventis S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale S. Turr, 5 - c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 01260920663, è apportato la seguente modifica.

In sostituzione della confezione «50 bustine 500 mg di polvere per soluzione orale» (codice A.I.C. n. 027443023) viene autorizzata la confezione «500 mg granulato per soluzione orale» 50 bustine (codice A.I.C. n. 027443047).

In sostituzione della confezione «24 bustine 1 g di polvere per soluzione orale» (codice A.I.C. n. 027443035) viene autorizzata la confezione «1 g granulato per soluzione orale» 24 bustine (codice A.I.C. n. 027443050).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «500 mg granulato per soluzione orale» 50 bustine - A.I.C. n. 027443047 (in base 10) - 0U5HV7 (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Classe: «A» - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Patheon France S.A., stabilimento sito in Bourgoin-Jallieu, Cedex - Francia n. 40, boulevard de Champaret (fabbricazione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: vigabatrin 500 mg;

eccipiente: polivinilpirrolidone 5 mg.

Confezione: «1 g granulato per soluzione orale» 24 bustine - A.I.C. n. 027443050 (in base 10) - 0U5HVB (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Classe: «A» - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Patheon France S.A., stabilimento sito in Bourgoin-Jallieu, Cedex - Francia n. 40, boulevard de Champaret (fabbricazione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: vigabatrin 1 g;

eccipiente: polivinilpirrolidone 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento in associazione con altri antipilettici per pazienti con epilessia parziale resistente con o senza generalizzazione secondaria e cioè in quei pazienti in cui tutte le altre associazioni siano risultate inadeguate o non siano state tollerate. Monoterapia nel trattamento di spasmi infantili (sindrome di West).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 027443023, 027443035 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A10136

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclomed»

Estratto decreto A.I.C. n. 378 del 22 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DICLOMED, nelle forme e confezioni: «0,074% colluttorio» flacone 200 ml «0,074% colluttorio» 12 bustine 15 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmaka S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Petrarca n. 22 - Italia, codice fiscale n. 04899270153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,074% colluttorio» flacone 200 ml - A.I.C. n. 035308016 (in base 10) - 11PJHJ (in base 32);

forma farmaceutica: colluttorio;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a., stabilimento sito in Pero (Milano) - Italia, via G. Galilei n. 7 (tutte).

Composizione: 100 ml:

principio attivo: diclofenac 0,074 g;

eccipienti: sorbitolo 70% non cristallizzabile 50 g, colina 0,026 g, sodio benzoato 1 g, edta bisodico 0,025 g, acesulfame potassico 0,1 g, aroma menta 0,01 g, aroma pesca 0,15 g, colorante rosso ponceau E 124 0,005 g, acqua distillata quanto basta a 100 ml;

confezione: «0,074% colluttorio» 12 bustine 15 ml - A.I.C. n. 035308028 (in base 10) - 11PJHW (in base 32);

forma farmaceutica: colluttorio;

classe: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a., stabilimento sito in Pero (Milano) - Italia, via G. Galilei n. 7 (produzione del bulk); Ivers Lee Italia, stabilimento sito in Caronno Pertusella - Varese (Italia), corso della Vittoria n. 1533 (ripartizione e confezionamento).

Composizione: 100 ml:

principio attivo: diclofenac 0,074 g;

eccipienti: sorbitolo 70% non cristallizzabile 50 g, colina 0,026 g, sodio benzoato 1 g, edta bisodico 0,025 g, acesulfame potassico 0,1 g, aroma menta 0,01 g, aroma pesca 0,15 g, colorante rosso ponceau E 124 0,005 g, acqua distillata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10138

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Maxivanil»

Estratto decreto A.I.C. n. 379 del 22 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MAXIVANIL, nelle forme e confezioni: «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 500 mg, «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 1 g, «250 mg capsule rigide» 4 capsule alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Max Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - (Salerno), via Conforti n. 42 - Italia, codice fiscale n. 01393930019.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 500 mg - A.I.C. n. 034984017 (in base 10) 11CN2K (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biochimico pavese S.p.a., viale Certosa n. 10 - 27100 Pavia.

Composizione: 1 flaconcino contiene:

principio attivo: vancomicina cloridrato 512,57 mg equivalente a vancomicina 500 mg;

eccipienti: N.A.;

confezione: «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 1 g - A.I.C. n. 034984029 (in base 10) 11CN2X (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biochimico pavese S.p.a., viale Certosa n. 10 - 27100 Pavia.

Composizione: 1 flaconcino contiene:

principio attivo: vancomicina cloridrato 1025,14 mg equivalente a vancomicina 1000 mg;

eccipienti: N.A.;

confezione: «250 mg capsule rigide» 4 capsule - A.I.C. n. 034984031 (in base 10) 11CN2Z (in base 32);

forma farmaceutica: capsula;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fulton Medicinali S.p.a., via Marconi n. 28/9 - 20020 Arese (Milano).

Composizione:

1 capsula contiene: vancomicina cloridrato 256 mg equivalente a vancomicina 250 mg;

eccipienti: polietilenglicole 6000;

composizione della capsula: gelatina, biossido di titanio E-171.

Indicazioni terapeutiche: per la polvere: vancomicina è indicata nella terapia delle infezioni stafilococciche gravi sostenute da ceppi meticillino-resistenti è particolarmente indicata in quei pazienti che, o non possono essere trattati con penicilline o cefalosporine, o non hanno risposto a questo trattamento, oppure, in quei casi in cui i microrganismi in gioco sono sensibili alla vancomicina e resistenti agli altri antibiotici.

Vancomicina è stata impiegata con successo da sola nel trattamento dell'endocardite stafilococcica. La sua efficacia è stata dimostrata in altre infezioni stafilococciche tra cui l'osteomielite, la polmonite, la setticemia e le infezioni dei tessuti molli. L'efficacia della vancomicina da sola o in associazione con un aminoglicoside è stata riportata per le endocarditi causate dallo streptococcus viridans o dalla streptococcus bovis, per le endocarditi causate da enterococchi (ad es. e.faecalis) la vancomicina risulta efficace solo se associata ad un aminoglicoside. La vancomicina è risultata efficace nel trattamento delle endocarditi da difteroidi; è stata anche usata in associazioni con rifampicina, con aminoglicoside o con entrambi nelle fasi precoci dell'endocardite valvolare causata da staphylococcus epidermidis o da difteroidi. Campioni per colture batteriologiche dovrebbero essere ottenuti per isolare ed identificare l'organismo responsabile e per determinare la sua sensibilità al cloridrato di vancomicina.

Vancomicina polvere per soluzione per infusione endovenosa può essere somministrata per via orale nelle coliti pseudomembranose associate ad antibioticoterapia causate da clostridium difficile. La somministrazione endovenosa della vancomicina non è considerata efficace per questa indicazione. La vancomicina assunta per via orale non è efficace in altri tipi di infezioni. Sebbene non siano stati condotti studi clinici controllati di efficacia, la somministrazione di vancomicina per via endovenosa è consigliata dall'American Heart Association e dalla American Dental Association come profilassi nelle endocarditi batteriche in pazienti allergici alla penicillina che abbiano malattie cardiache congenite, o reumatiche o altre malattie cardiache valvolari acquisite, quando tali pazienti si sottopongono a interventi dentali o chirurgici del tratto respiratorio superiore.

Indicazioni terapeutiche: per le capsule: trattamento della colite pseudomembranosa da clostridium difficile associata ad antibioticoterapia.

La somministrazione endovenosa della vancomicina non è considerata efficace per questa indicazione.

La vancomicina assunta per via orale non è efficace in altri tipi di infezioni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10137

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neoduplamox»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 374 del 10 luglio 2002

Medicinale: NEODUPLAMOX.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Cesare Pavese n 385 - c.a.p. 00144 Italia, codice fiscale n. 05269321005.

Variazione A.I.C.: modifica quali-quantitativa degli eccipienti; modifica secondaria della produzione del medicinale; modifica delle specifiche relative al medicinale; cambiamento delle procedure di prova dei medicinali; prolungamento periodo di validità; modifica officine.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neoduplamox», relativamente alla confezione A.I.C. n. 026141236 - «457 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine, è modificata come di seguito indicato:

a) modifica quali-quantitativa degli eccipienti (per bustina):

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: silice colloidale idrata q.b. mg 900,00, aspartame mg 12,50: gomma xantano mg 12,50: acido succinico mg 0,84; ipromellosa mg 79,65; silice colloidale anidra mg 25,00; aroma arancio 1 mg 15,00; aroma arancio 2 mg 11,25; aroma lampone mg 22,50; aroma golden syrup mg 23,75;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: crospovidone mg 14,18; silice colloidale idrata mg 54,35; aspartame mg 10,97; magnesio stearato mg 3,21; aroma pesca-limone-fragola mg 21,94;

b) modifica del processo produttivo del prodotto finito;

c) modifica delle specifiche del prodotto finito;

d) modifica delle procedure di prova relative al prodotto finito;

e) prolungamento periodo di validità da 18 e 24 mesi;

f) modifica officine:

produzione premiscela amoxicillina triidrato/potassio clavulanato anche presso SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Shewalton Road - Irvine (UK);

produzione granuli amoxicillina triidrato/crospovidone e granuli amoxicillina triidrato/potassio clavulanato/crospovidone/ silice colloidale idrata anche presso SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Clarendon Road - Worthing - West Sussex BN 14 8QH (UK).

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione dalla confezione è così modificata: A.I.C. n. 026141236 - «bambini polvere per sospensione orale» 12 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino a scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10132

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Augmentin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 376 del 10 luglio 2002

Medicinale: AUGMENTIN.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2 - c.a.p. 37100 Italia, codice fiscale n. 00212840235.

Variazione A.I.C.:

confezione 026089110: modifica quali-quantitativa degli eccipienti; modifica secondaria della produzione del medicinale; modifica delle specifiche relative al medicinale; cambiamento delle procedure di prova dei medicinali; riduzione del periodo di validità; modifica officine; modifica della composizione del materiale del condizionamento primario;

confezione 026089122: modifica quali-quantitativa degli eccipienti; modifica secondaria della produzione del medicinale; modifica delle specifiche relative al medicinale; cambiamento delle procedure di prova dei medicinali; riduzione del periodo di validità; modifica officine; modifica della composizione del materiale del condizionamento primario; modifica della forma del contenitore; modifica del dosatore;

confezione 026089134: modifica quali-quantitativa degli eccipienti; modifica secondaria della produzione del medicinale; modifica delle specifiche relative al medicinale; cambiamento delle procedure di prova dei medicinali; riduzione del periodo di validità; modifica officine; modifica della composizione del materiale del condizionamento primario; modifica della forma del contenitore; modifica del dosatore.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Augmentin», è modificata come di seguito indicato.

Relativamente alla confezione A.I.C. n. 026089110 - «457 mg/ 5 ml polvere per sospensione orale» flacone 35 ml con siringa:

a) modifica quali-quantitativa degli eccipienti (per flacone):

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: ipromellosa 79,65 mg, gomma xantano 12,50 mg, silice colloidale anidra 25 mg, acido succinico 0,84 mg, aspartame 12,50 mg, aroma arancio 1 15 mg, aroma arancio 2 11,25 mg, aroma lampone 22,50 mg, aroma golden syrup 23,75 mg, silice colloidale idrata q.b. 900 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: crospovidone 14,18 mg, carmellosa sodica 43,42 mg, gomma xantano 4,42 mg, silice colloidale anidra 2,60 mg, magnesio stearato 1,73 mg, aspartame 16,64 mg, sodio benzoato 8,84 mg, aroma fragola 26,00 mg, silice colloidale idrata 93,82 mg;

b) modifica del processo produttivo del prodotto finito;

c) modifica delle specifiche del prodotto finito;

d) modifica delle procedure di prova relative al prodotto finito;

e) riduzione del periodo di validità da 24 a 18 mesi;

f) modifica officine:

produzione confezionamento e controlli anche presso Glaxo Wellcome Production - ZI de la Peyennière - F53101 Mayenne (Francia);

produzione premiscela amoxicillina triidrato/potassio clavulanato anche presso SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Shewalton Road - Irvine (UK);

g) modifica della composizione del materiale del condizionamento primario:

da: «chiusura di sicurezza a vite in alluminio rivestita internamente e contenente una guarnizione in PVC con daraseal RO 6344-E-1»;

a: «chiusura di sicurezza a vite in alluminio rivestita internamente e contenente una guarnizione in PVC con daraseal RO 6032-E-700 CB (plastisol E 700)».

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione è così modificata: «bambini polvere per sospensione orale» flacone 35 ml sospensione estemporanea con siringa dosatrice.

Relativamente alla confezione A.I.C. n. 026089122 - «457 mg/ 5 ml polvere per sospensione orale» flacone 70 ml:

a) modifica quali-quantitativa degli eccipienti (per flacone):

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: ipromellosa 79,65 mg, gomma xantano 12,50 mg, silice colloidale anidra 25,00 mg, acido succinico 0,84 mg, aspartame 12,50 mg, aroma arancio 1 15,00 mg, aroma arancio 2 11,25 mg, aroma lampone 22,50 mg, aroma golden syrup 23,75 mg, silice colloidale idrata q.b. 900 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: crospovidone 14,18 mg, carmellosa sodica 43,42 mg, gomma xantano 4,42 mg, silice colloidale anidra 2,60 mg, magnesio stearato 1,73 mg, aspartame 16,64 mg, sodio benzoato 8,84 mg, aroma fragola 26,00 mg, silice colloidale idrata 93,82 mg;

b) modifica del processo produttivo del prodotto finito;

c) modifica delle specifiche del prodotto finito;

d) modifica delle procedure di prova relative al prodotto finito;

e) riduzione del periodo di validità da 24 a 18 mesi;

f) modifica officine:

produzione confezionamento e controlli anche presso Glaxo Wellcome Production - ZI de la Peyennière - F53101 Mayenne (Francia);

produzione premiscela amoxicillina triidrato/potassio clavulanato anche presso SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Shewalton Road - Irvine (UK);

g) modifica della composizione del materiale del condizionamento primario:

da: «chiusura di sicurezza a vite in alluminio rivestita internamente e contenente una guarnizione in PVC con daraseal RO 6344-E-1»;

a: «chiusura di sicurezza a vite in alluminio rivestita internamente e contenente una guarnizione in PVC con daraseal RO 6032-E-700 CB (plastisol E 700)»;

h) modifica della forma del contenitore: modifica della capacità nominale del flacone da 90 a 147 ml;

i) modifica del dosatore: da «bicchierino in polipropilene graduato a 2,5 ml, 5 ml, 7,5 ml, 10 ml» a cucchiaio graduato a 2,5 ml e 5 ml».

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione è così modificata: «bambini polvere per sospensione orale» flacone 70 ml sospensione estemporanea con cucchiaio dosatore.

Relativamente alla confezione A.I.C. n. 026089134 - «457 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 140 ml:

a) modifica quali-quantitativa degli eccipienti (per flacone):

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: ipromellosa 79,65 mg, gomma xantano 12,50 mg, silice colloidale anidra 25,00 mg, acido succinico 0,84 mg, aspartame 12,50 mg, aroma arancio 1 15,00 mg, aroma arancio 2 11,25 mg, aroma lampone 22,50 mg, aroma golden syrup 23,75 mg, silice colloidale idrata q.b. 900 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: crospovidone 14,18 mg, carmellosa sodica 43,42 mg, gomma xantano 4,42 mg, silice colloidale anidra 2,60 mg, magnesio stearato 1,73 mg, aspartame 16,64 mg, sodio benzoato 8,84 mg, aroma fragola 26,00 mg, silice colloidale idrata 93,82 mg;

b) modifica del processo produttivo del prodotto finito;

c) modifica delle specifiche del prodotto finito;

d) modifica delle procedure di prova relative al prodotto finito;

e) riduzione del periodo di validità da 24 a 18 mesi;

f) modifica officine:

produzione confezionamento e controlli anche presso Glaxo Wellcome Production - ZI de la Peyennière - F53101 Mayenne (Francia);

produzione premiscela amoxicillina triidrato/potassio clavulanato anche presso SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Shewalton road - Irvine (UK);

g) modifica della composizione del materiale del condizionamento primario:

da: «chiusura di sicurezza a vite in alluminio rivestita internamente e contenente una guarnizione in PVC con daraseal RO 6344-E-1»;

a: «chiusura di sicurezza a vite in alluminio rivestita internamente e contenente una guarnizione in PVC con daraseal RO 6032-E-700 CB (plastisol E 700)»;

h) modifica della forma del contenitore: modifica della capacità nominale del flacone da 150 a 200 ml;

i) modifica del dosatore: da «bicchierino in polipropilene graduato a 2,5 ml, 5 ml, 7,5 ml, 10 ml» a cucchiaio graduato a 2,5 ml e 5 ml».

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione è così modificata: «bambini polvere per sospensione orale» flacone 140 ml sospensione estemporanea con cucchiaio dosatore.

Per adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle seguenti confezioni sono così modificate:

da:

A.I.C. n. 026089045 - «312,5 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone;

A.I.C. n. 026089060 - «600 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala;

A.I.C. n. 026089072 - «1200 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala;

A.I.C. n. 026089084 - «2200 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone;

A.I.C. n. 026089096 - BB IV flacone 550 mg + fiala solvente 10 ml;

a:

A.I.C. n. 026089045 - «250 mg/5 ml + 62,5 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone 100 ml sospensione estemporanea con cucchiaino dosatore;

A.I.C. n. 026089060 - «500 mg/10 ml + 100 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 026089072 - «1000 mg/20 ml + 200 mg/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 20 ml;

A.I.C. n. 026089084 - «2000 mg + 200 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone;

A.I.C. n. 026089096 - «500 mg/10 ml + 50 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino a scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 377 del 10 luglio 2002

Medicinale: AUGMENTIN.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2 - c.a.p. 37100 Italia, codice fiscale n. 00212840235.

Variazione A.I.C.: modifica quali-quantitativa degli eccipienti; modifica secondaria della produzione del medicinale; modifica delle specifiche relative al medicinale; cambiamento delle procedure di prova dei medicinali; prolungamento periodo di validità; modifica officine.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Augmentin», relativamente alla confezione A.I.C. n. 026089146 - «457 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine, è modificata come di seguito indicato:

a) modifica quali-quantitativa degli eccipienti (per bustina):

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: silice colloidale idrata q.b. mg 900,00, aspartame mg 12,50; gomma xantano mg 12,50; acido succinico mg 0,84; ipromellosa mg 79,65; silice colloidale anidra mg 25,00; aroma arancio 1 mg 15,00; aroma arancio 2 mg 11,25; aroma lampone mg 22,50; aroma golden syrup mg 23,75;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: crospovidone mg 14,18; silice colloidale idrata mg 54,35; aspartame mg 10,97; magnesio stearato mg 3,21; aroma pesca-limone-fragola mg 21,94;

b) modifica del processo produttivo del prodotto finito;

c) modifica delle specifiche del prodotto finito;

d) modifica delle procedure di prova relative al prodotto finito;

e) prolungamento periodo di validità da 18 e 24 mesi;

f) modifica officine:

produzione premiscela amoxicillina triidrato/potassio clavulanato anche presso SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Shewalton Road - Irvine (UK);

produzione granuli amoxicillina triidrato/crospovidone e granuli amoxicillina triidrato/potassio clavulanato/crospovidone/silice colloidale idrata anche presso SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Clarendon Road - Worthing - West Sussex BN 14 8QH (UK).

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione dalla confezione è così modificata: A.I.C. n. 026089146 «bambini polvere per sospensione orale» 12 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino a scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 378 del 10 luglio 2002

Medicinale: AUGMENTIN.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2 - c.a.p. 37100 Italia, codice fiscale n. 00212840235.

Variazione A.I.C.: modifica quali-quantitativa degli eccipienti; modifica secondaria della produzione del medicinale; modifica delle specifiche relative al medicinale; cambiamento delle procedure di prova dei medicinali; prolungamento periodo di validità; modifica officine.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Augmentin», relativamente alla confezione A.I.C. n. 026089108 - «1 g granulato» 12 bustine, è modificata come di seguito indicato:

a) modifica quali-quantitativa degli eccipienti (per bustina):

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: silice colloidale idrata mg 310,00; saccarosio mg 2424,60; gomma xantano mg 5,00; aroma pesca mg 17,00; aroma limone mg 68,00; aroma fragola mg 22,00;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: crospovidone mg 31,03; silice colloidale idrata mg 118,90; aspartame mg 24,00; magnesio stearato mg 7,02; aroma pesca-limone-fragola mg 48,00;

b) modifica del processo produttivo del prodotto finito;

c) modifica delle specifiche del prodotto finito;

d) modifica delle procedure di prova relative al prodotto finito;

e) prolungamento periodo di validità da 18 e 24 mesi;

f) modifica officine:

produzione premiscela amoxicillina triidrato/potassio clavulanato anche presso SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Shewalton Road - Irvine (UK);

produzione granuli amoxicillina triidrato/crospovidone e granuli amoxicillina triidrato/potassio clavulanato/crospovidone/silice colloidale idrata anche presso SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Clarendon Road - Worthing - West Sussex BN 14 8QH (UK).

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione dalla confezione è così modificata: A.I.C. n. 026089108 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino a scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10135-02A10133-02A10134

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dufaston»

Estratto decreto n. 380 del 22 luglio 2002

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DUFASTON, rilasciata alla società Solvay Pharmaceuticals B.V., con sede legale e domicilio fiscale in 1381 CP Weesp (Olanda), C.J. Van Houtenlaan n. 36, Olanda (NL), è apportata la seguente modifica.

In sostituzione della confezione «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse (codice A.I.C. n. 020008025) viene autorizzata la confezione «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse (codice A.I.C. n. 020008052).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - A.I.C. n. 020008052 (in base 10) - 0M2M3N (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2002, n. 63, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Solvay Pharmaceuticals B.V., Veerweg 12 - 8121 AA Olst (Paesi Bassi) (tutte).

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: didrogesterone 10 mg;

eccipienti: lattosio 111,1 mg, metilidrossipropilcellulosa 2,8 mg, amido di mais 14,0 mg, silice colloidale 1,4 mg, magnesio stearato 0,70 mg, opadry- y-7000 4,0 mg.

Indicazioni terapeutiche:

terapia ormonale sostitutiva: per bilanciare gli effetti degli estrogeni sull'endometrio in donne con utero intatto sottoposte a terapia ormonale sostitutiva per i sintomi da carenza estrogenica inclusi quelli conseguenti a menopausa fisiologica o chirurgica.

Insufficienza di progesterone:

trattamento dei casi di insufficienza di progesterone che si possono verificare in:

minaccia d'aborto e aborto abituale;

infertilità dovuta ad insufficienza del corpo luteo;

dismenorrea;

endometriosi;

cicli irregolari;

amenorrea secondaria;

menometrorragie funzionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 020008025, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A10139

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazioni al rilascio di certificazioni CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 9 luglio 2002, visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, visto altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, esaminate la domanda e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato è autorizzato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati;

I.C.I.M. S.p.a - piazza Diaz n.2 - 20123 Milano:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato VIII: garanzia qualità prodotti (modulo E);

allegato IX: garanzia qualità totale componenti modulo H);

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

Allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

Allegato XIV: garanzia qualità produzione (modulo D).

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività dell'8 luglio 2002, visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, vista altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, esaminate la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo sotto indicato è autorizzato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva n. 95/16/CE elencati:

Reggio controlli S.r.l. - via Petrarca, 6 - 42100 Reggio Emilia:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività dell'8 luglio 2002, visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, vista altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, esaminate la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo sotto indicato è autorizzato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva n. 95/16/CE elencati:

Istedil S.p.a. - via Tiburtina Km 18,300 - località Setteville - 00012 Guidonia Montecelio (Roma):

allegato V: esame CE del tipo (modulo B - lettera *A*).

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 9 luglio 2002, visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, vista altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, esaminate la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo sotto indicato è autorizzato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva n. 95/16/CE elencati:

I.M.Q. S.p.a. - via Quintiliano, 43 - 20138 Milano:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame fianle;

allegato VIII: garanzia qualità prodotti (modulo E);

allegato IX: garanzia qualità totale componenti (moduli H);

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

allegato XI: conformità al tipo con controllo per campione (modulo C);

allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

allegato XIV: garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

02A10267 - 02A10281 - 02A10282 - 02A10283

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Bando per il cofinanziamento di programmi di attivazione e di attuazione di Agende 21 Locali

Il giorno 24 luglio 2002 è stato pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (http://www.Minambiente.it/SVS/agenda21/bando2002/bando2002intro.htm) il decreto n. DEC/SVS/02/1307 del 4 luglio 2002 per il cofinanziamento di programmi di attivazione e di attuazione di Agende 21 Locali per un importo complessivo di euro 13.089.080,00.

Il termine per la presentazione dei progetti è di novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il bando, le linee guida e gli allegati sono consultabili sul sito del Ministero e possono essere richiesti, in copia cartacea al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per lo sviluppo sostenibile - Divisione I, via Cristoforo Colombo n. 47 - 00144 Roma, fax n. 0657225995.

02A10268

BANCA D'ITALIA

Valori mobiliari con caratteristiche «standard»

Le istruzioni di vigilanza in materia di emissione e offerta in Italia di valori mobiliari individuano le caratteristiche dei titoli da considerare «standard» (cfr. riquadri I e II delle istruzioni di vigilanza di cui al titolo IX, capitolo 1, della circolare n. 229 del 21 aprile 1999).

Per tali valori mobiliari gli operatori possono procedete al collocamento degli strumenti sul mercato interno senza effettuare la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia a condizione che l'importo delle operazioni non superi - su base annua - la soglia di 50 milioni di euro ovvero di 150 milioni di euro in caso di titoli quotati o destinati alla quotazione su mercati regolamentati.

Inoltre, i soggetti che raccolgono abitualmente risparmio tramite emissione o offerta in Italia di valori mobiliari (intermediari del mercato mobiliare, Stati sovrani qualificati, organismi internazionali a cui l'Italia partecipa in qualità di Stato membro e società quotate in mercati regolamentati di Stati qualificati) possono effettuare in autonomia l'emissione o l'offerta in Italia di strumenti «standard» per un importo non superiore a 250 milioni di euro a valere su una comunicazione cumulativa inviata alla Banca d'Italia.

Ciò premesso, considerato che alcune fattispecie esaminate dalla Banca d'Italia hanno ormai consolidato le loro caratteristiche e la loro presenza sul mercato interno, si ritiene opportuno estendere l'applicazione della disciplina prevista per i titoli «standard» ad alcune particolari tipologie di strumenti finanziari (attualmente non incluse nei citati riquadri I e II) per la cui descrizione si rinvia all'allegato.

Tale estensione della disciplina sui titoli «standard» trova immediata applicazione.

ALLEGATO

NUOVE TIPOLOGIE DI VALORI MOBILIARI PER LE QUALI RISULTA APPLICABILE LA DISCIPLINA SUI TITOLI «STANDARD» PREVISTA DALLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA ATTUATIVE DELL'ART. 129 DEL TESTO UNICO BANCARIO.

1) obbligazioni convertibili in azioni, ovvero obbligazioni abbinate a warrant che conferiscano il diritto ad acquistare azioni, aventi caratteristiche finanziarie rientranti tra quelle previste nel Riquadro II per le obbligazioni ordinarie;

2) i titoli obbligazionari, denominati «step up» e «step down», nei quali il tasso d'interesse, o lo spread sui parametri di indicizzazione, assume valori predefiniti crescenti ovvero decrescenti nel tempo. Sono ricompresi in questa categoria anche gli strumenti a tasso variabile con rendimento cedolare massimo predefinito nel corso del tempo (titoli c.d. «sliding cap»);

3) i titoli obbligazionari nei quali l'ammontare della cedola è indicizzato all'andamento dei tassi Libor ovvero dei tassi swap (titoli c.d., Constant Maturity Swap) su valute di Paesi della Zona A (1);

4) polizze di credito commerciale (PCC) aventi le seguenti caratteristiche:

importo minimo per polizza: non inferiore a euro 50.000;

durata originaria e media: non inferiore a 30 gg.;

sottoscrizione: ogni polizza è sottoscritta da un solo soggetto finanziatore;

modalità di cessione a terzi: unicamente secondo il disposto degli articoli 1260 e seg. del codice civile.

L'eventuale emissione di PCC con caratteristiche diverse da quelle sopra prospettate resta soggetta agli obblighi di comunicazione preventiva alla Banca d'Italia secondo i termini della procedura ordinaria di cui alle citate Istruzioni di Vigilanza in materia di emissione e offerta in Italia di valori mobiliari (cfr. parag. 4, Sez. II).

Si fa inoltre presente che l'emissione di PCC aventi durata originaria e media inferiore a trenta giorni risulta nella fase attuale problematica ai fini dell'ordinato funzionamento del mercato (2).

---

(1) I Paesi della zona A sono definiti nella sez. I, par. 3 delle Istruzioni di vigilanza attuative dell'art. 129 del decreto legislativo 385/1993. Attualmente la zona A ricomprende gli Stati OCSE e l'Arabia Saudita.

(2) Si rammenta che affinché la stipulazione di una PCC non configuri una violazione della riserva di legge sancita dall'art. 11 del decreto legislativo 385/1993 è necessario che dalla documentazione dell'operazione risulti con chiarezza la natura di finanziamento della stessa e che il reperimento di risorse in tal modo effettuato non presenti connotazioni tali (ad esempio per numerosità e frequenza delle operazioni) da configurare di fatto una forma di raccolta del risparmio tra il pubblico (cfr. in proposito circ. n. 229/1999, titolo IX, cap. 2, sez. I, par. 3).

02A10269

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651188/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 8 1 2 *

€ 0,77